

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 aprile 2014

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2014, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: «Revisione del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica. Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)». (14R00149)..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 14 marzo 2014, n. 3.

Legge sulla montagna. (14R00148) Pag. 12

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 febbraio 2014, n. 023/Pres.

Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle "Piccole produzioni locali" di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell'articolo 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011). (14R00146)... Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 febbraio 2014, n. 024/Pres.

Regolamento per l'esecuzione delle spese di rappresentanza dell'Amministrazione regionale. (14R00147) Pag. 20

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 13.

Legge di stabilità regionale 2014. (14R00093) ... Pag. 22

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 14.

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016. (14R00094)..... Pag. 26

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2014, n. 4.

Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche. (14R00125)..... Pag. 31

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2014, n. 5.

Interventi regionali per la promozione delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale. (14R00126)..... Pag. 32

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2014, n. 6.

Modifica alle leggi regionali 8.2.2005, n. 6, art. 202, 3.3.2005, n. 23, art. 21 e 9.11.2005, n. 33 (Iniziativa a favore del centro regionale di audiologia) e norme per la formazione di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. (14R00127) Pag. 40



LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2014, n. 7.
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2014). (14R00128)..... *Pag.* 41

REGIONE SICILIA

LEGGE 28 gennaio 2014, n. 6.
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016. (14R00111)..... *Pag.* 49



REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2014, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: «Revisione del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica. Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)».

*(Pubblicato nel 2° Supplemento del 17 marzo 2014
al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
n. 11 del 13 marzo 2014)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26-7216 del 10 marzo 2014;

Emana:

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 2
del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R*

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica. Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) è sostituita dalla seguente:

«*c*) dell'uso dell'acqua piovana raccolta in vasche e cisterne;».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 3
del regolamento regionale n. 10/R/2003)*

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 3 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è sostituita dalla seguente:

«*c*) domestico: l'utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'alimentazione di impianti geotermici per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, all'innaffiamento di orti e giardini e all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano a servizio di insediamenti di tipo residenziale e non configurino un'attività economica, produttiva o con finalità di lucro;».

2. Alla lettera *l*) del comma 1 dell'art. 3 del regolamento regionale n. 10/R/2003 la parola «mille» è sostituita dalla seguente: «cinquemila».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 4
del regolamento regionale n. 10/R/2003*

1. La lettera *g*) del comma 1 dell'art. 4 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è sostituita dalla seguente:

«*g*) bilancio idrico: la comparazione, nel periodo di tempo considerato, fra le risorse idriche disponibili o reperibili in un determinato bacino o sottobacino, superficiale e sotterraneo, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici, ed i fabbisogni per i diversi usi, esistenti o previsti;».

2. Dopo la lettera *s*) del comma 1 dell'art. 4 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è aggiunta la seguente:

«*s-bis*) tratto sotteso: tratto di alveo compreso tra la sezione di prelievo e quella di restituzione delle acque al corpo naturale dopo l'utilizzo; in assenza di restituzione puntuale si fa riferimento alla regione idrologica a valle della presa influenzata dal prelievo, così come definita all'allegato A».

Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 5
del regolamento regionale n. 10/R/2003*

1. L'art. 5 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (Uso domestico delle acque sotterranee). — 1. Il proprietario del fondo o il suo avente causa, nel rispetto della normativa in materia di tutela ed uso del suolo, può utilizzare liberamente per usi domestici le acque sotterranee, comprensive di quelle di sorgente, estratte dal fondo stesso per una portata massima di 2 litri al secondo e comunque per un prelievo massimo di 5 mila metri cubi all'anno.

2. Per finalità conoscitive e di controllo, l'amministrazione comunale comunica alla provincia il foglio e il numero di particella catastale su cui è ubicato il pozzo e la sua profondità.

3. Ferme restando le disposizioni in materia sanitaria, l'uso potabile è assentito dall'amministrazione comunale solo ove non sia possibile allacciarsi all'acquedotto esistente.

4. L'uso delle acque di falde profonde è consentito solo in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica. In tal caso l'amministrazione comunale trasmette alla provincia, oltre a quanto previsto al comma 2, le stratigrafie e lo schema di completamento del pozzo.».

Art. 5.

*Modifica all'art. 8
del regolamento regionale n. 10/R/2003*

1. All'art. 8 del regolamento regionale n. R/2003 le parole «Ferme restando le disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive,» sono soppresse.



Art. 6.

*Sostituzione dell'art. 9
del regolamento regionale n. 10/R/2003*

1. L'art. 9 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. (*Procedibilità della domanda ed esame preliminare*). – 1. Qualora, ad un primo esame, l'ufficio riscontri la mancanza di uno o più delle informazioni e dei documenti previsti a pena di improcedibilità nell'Allegato A, il procedimento si conclude con la dichiarazione di improcedibilità della domanda.

2. Qualora la domanda, in base ai criteri di cui all'art. 18, risulti senz'altro inattuabile o contraria al buon regime delle acque, alla loro qualità o ad altri interessi generali, il procedimento si conclude con l'immediato rigetto della stessa.»

Art. 7.

*Modifiche all'art. 11
del regolamento regionale n. 10/R/2003*

1. Il comma 1 dell'art. 11 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«1. Espletati gli adempimenti di cui all'art. 9, l'ufficio provvede a dare tempestiva notizia della domanda e dell'avvio del procedimento mediante la pubblicazione di apposita ordinanza sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, nonché negli albi pretori telematici dei comuni interessati e sul sito Internet della Regione per un periodo di quindici giorni consecutivi.»

2. Il comma 3 dell'art. 11 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«3. L'ordinanza è sempre trasmessa, per l'espressione dell'eventuale parere, unitamente a copia del progetto della derivazione:

- a) alla Regione, nel caso di grandi derivazioni;
- b) all'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po;
- c) all'autorità idraulica competente, ove necessario;
- d) all'autorità competente in materia di valutazione di incidenza, qualora la derivazione richiesta non sia soggetta alle procedure di valutazione di impatto ambientale;
- e) all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);
- f) al Comando militare territorialmente interessato;
- g) all'ente parco competente, qualora la derivazione comporti interventi, impianti o opere in un'area protetta;
- h) all'autorità d'ambito e all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti, se la richiesta concessione sia in tutto o in parte relativa ad acque destinate al consumo umano;
- i) all'autorità competente in materia di invasi e sbarramenti di ritenuta, ove la derivazione richiesta preveda la realizzazione di tali opere o comunque interferenze con essi;

l) ai comuni nei cui territori andranno ad insistere le opere della derivazione, nonché agli ulteriori comuni rivieraschi degli impianti di produzione di energia.»

3. La lettera b) del comma 4 dell'art. 11 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è sostituita dalla seguente:

«b) i dati principali della derivazione richiesta: luogo e modalità di presa, quantità ed uso dell'acqua, durata del prelievo, luogo e modalità di restituzione, tipo e denominazione dei corpi idrici alimentatori e, ove diversi, dei corpi idrici interessati dalla restituzione, superficie da irrigare nel caso dell'uso irriguo, salto e potenza nominale media annua nel caso di uso energetico;»

4. La lettera e) del comma 4 dell'art. 11 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è sostituita dalla seguente:

«e) i comuni e i giorni di pubblicazione nell'albo pretorio telematico;»

Art. 8.

*Modifiche all'art. 12
del regolamento regionale n. 10/R/2003*

1. Il comma 1 dell'art. 12 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:


«1. Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria sul Bollettino Ufficiale relativa alla prima domanda e corredate della documentazione di cui all'Allegato A in relazione alla tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo. Nel caso in cui alla domanda debbano essere allegati atti di competenza di altre amministrazioni o enti, ivi compresi i gestori di rete, e questi non abbiano ancora provveduto al loro rilascio, l'ufficio assegna un congruo termine per l'integrazione della documentazione.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 12 del regolamento regionale n. 10/R/2003 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Sono da considerare in concorrenza tra loro altresì le nuove domande di derivazione ad uso energetico, presentate entro il termine di cui al comma 1, che prevedano di localizzare la presa lungo un corpo idrico naturale ad una distanza dalla restituzione di una centrale idroelettrica, collocata a monte del nuovo prelievo sulla medesima asta fluviale, inferiore alla metà del tratto di alveo sotteso dalla derivazione di monte o comunque minore di 1 chilometro oppure la cui restituzione sia localizzata ad una distanza inferiore ai limiti innanzi indicati dalla presa di una centrale idroelettrica collocata a valle sul medesimo corpo idrico.

1-ter. In relazione alla rilevante potenzialità energetica dei corpi idrici che, nel tratto interessato dall'inserimento della nuova centrale, presentano pendenze longitudinali medie superiori al 15 per cento la distanza di cui al comma 1-bis è pari a 1 chilometro.

1-quater. I commi 1-bis e 1-ter non si applicano alle nuove domande di derivazione ad uso energetico che utilizzano traverse esistenti e non comportano la sottensione di tratti di alveo naturale.



1-*quinquies*. L'autorità concedente si avvale, per la verifica della distanza di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, delle funzionalità di calcolo della progressiva presa disponibili nel Sistema Informativo regionale Risorse Idriche.».

Art. 9.

*Modifiche all'art. 14
del regolamento regionale n. 10/R/2003*

1. Il comma 5 dell'art. 14 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«5. Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, ivi comprese le amministrazioni comunali per quanto concerne il rilascio dell'eventuale permesso di costruire e la compatibilità urbanistica relativi alle opere in progetto, esprimono il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione.».

Art. 10.

*Inserimento della sezione I-bis
nel regolamento regionale n. 10/R/2003*

1. Dopo la sezione I del capo I del titolo II del regolamento regionale n. 10/R/2003, è inserita la seguente:

«Sezione I-bis. Disposizioni in materia di uso energetico delle acque.

Art. 15-*bis*. (*Domande di utilizzo dell'acqua ad uso energetico soggette ad autorizzazione unica*). —

1. La domanda di concessione ad uso energetico è presentata con le modalità di cui all'art. 8 e pubblicata con le modalità di cui all'art. 11, ai fini della presentazione di eventuali domande in concorrenza. La domanda e la documentazione necessarie per l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) sono presentate, nei termini di cui al comma 2, solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza.

2. Espletata la visita locale di cui all'art. 14, l'autorità competente:

a) nel caso in cui non vi siano domande concorrenti, assegna al proponente un termine non superiore a quarantacinque giorni, salvo motivata richiesta di proroga, per la presentazione della domanda e della documentazione prevista dalle linee guida procedurali regionali attuative del decreto legislativo n. 387/2003, con esclusione degli elaborati già allegati alla domanda di concessione per l'utilizzo dell'acqua, decorso inutilmente il quale la domanda di concessione è rigettata;

b) nel caso di domande concorrenti, provvede a formare una graduatoria di tutte le domande accettate, individuando tra di esse la domanda da preferire, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 18, e assegna al proponente della domanda prescelta un termine non superiore a quarantacinque giorni, salvo motivata richiesta di proroga, per la presentazione della documentazione di cui alla lettera a), decorso inutilmente il quale la domanda di concessione è rigettata.

3. Nel caso di domande concorrenti, qualora il proponente prescelto non presenti la domanda e la documentazione di cui al comma 2 nel termine prescritto, l'autorità competente assegna il medesimo termine al proponente della domanda collocata successivamente in graduatoria, fino all'eventuale esaurimento della graduatoria stessa.

4. Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, l'autorità competente verifica la completezza formale della documentazione e comunica al richiedente l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, provvedendo a trasmettere la domanda a tutti i soggetti interessati ovvero comunica l'improcedibilità dell'istanza per carenza della documentazione prescritta; trascorso detto termine senza che l'amministrazione abbia comunicato l'improcedibilità, il procedimento si intende avviato.

5. Entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui al comma 4, l'autorità procedente convoca la conferenza dei servizi al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, nonché per acquisire autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili.

6. Il provvedimento finale di cui all'art. 22 costituisce anche autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003.


Art. 15-*ter*. (*Utilizzo ad uso energetico di acque consortili*). — 1. Qualora la domanda di concessione ad uso energetico riguardi l'utilizzo di acque derivate per l'uso irriguo, esclusivo o associato ad altri usi, l'autorità concedente ne dà comunicazione al consorzio titolare del diritto di prelievo, informando l'istante di detta comunicazione.

2. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il consorzio può manifestare la volontà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per realizzare una derivazione ad uso energetico sfruttando il medesimo salto d'acqua.

3. Ricevuta la comunicazione con cui il consorzio dichiara la volontà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per realizzare una derivazione ad uso energetico, l'autorità concedente sospende il procedimento e ne dà notizia al soggetto istante.

4. Il consorzio è tenuto a presentare domanda ai sensi degli articoli 36-*bis* e seguenti entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data della comunicazione di cui al comma 3, salvo motivata richiesta di proroga per un periodo non superiore a novanta giorni.

5. In assenza della comunicazione di cui al comma 2 o della presentazione della domanda entro i termini stabiliti dal comma 4, l'autorità concedente riavvia il procedimento in relazione all'istanza ricevuta, chiedendo che venga prodotta la convenzione per il corso delle opere della derivazione.



6. In mancanza di accordo tra le parti, l'autorità concedente inoltra al consorzio copia degli atti progettuali, invitando ciascuna parte a produrre una proposta di convenzione di couso entro il termine di trenta giorni, e stabilisce d'ufficio, a seguito dell'esame delle proposte ricevute, le modalità di coesistenza della nuova derivazione con quella preesistente.

7. Qualora l'istanza di cui al comma 1 interessi infrastrutture di competenza di un consorzio di bonifica ed irrigazione, il consorzio, entro il termine di cui al comma 2, può manifestare il proprio dissenso alla realizzazione della derivazione nel caso in cui le opere in progetto siano incompatibili con le esigenze di mantenimento della funzionalità dell'infrastruttura. In tale caso, qualora l'incompatibilità non sia superabile mediante opportune modifiche al progetto presentato, l'istanza è rigettata.»

Art. 11.

Modifiche all'art. 17 del regolamento regionale n. 10/R/2003

1. Al comma 1 dell'art. 17 del regolamento regionale n. 10/R/2003 le parole «, nell'ambito dell'esame preliminare di cui all'art. 10,» sono soppresse.

Art. 12.

Modifiche all'art. 18 del regolamento regionale n. 10/R/2003

1. Il comma 1 dell'art. 18 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«1. Ferma restando la priorità dell'uso delle acque destinate al consumo umano e, nei casi di scarsità di risorse idriche, dell'uso agricolo, le determinazioni in ordine al rilascio della concessione sono assunte considerando la razionale utilizzazione delle risorse idriche nonché le migliori tecnologie disponibili, in relazione ai seguenti criteri:

- a) commisurazione della quantità d'acqua concessa ai reali fabbisogni dell'utente, tenuto conto del livello di soddisfacimento delle esigenze del medesimo anche da parte dei servizi di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e riservando preferibilmente le risorse qualificate al consumo umano;
- b) effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;
- c) incidenza del prelievo sulle caratteristiche qualitative e quantitative del corpo idrico;
- d) quantità e qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata;
- e) valutazione del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati;
- f) compatibilità del prelievo con l'equilibrio del bilancio idrico e idrogeologico;
- g) coerenza del prelievo con gli strumenti di pianificazione vigenti;
- h) tutela della continuità longitudinale del corso d'acqua e della fauna ittica;

i) riutilizzo di opere e traverse esistenti;

l) capacità tecnico-economica del proponente in presenza di progetti di particolare rilevanza economica;

m) possibilità, nel caso di uso per produzione di beni e servizi, di condizionare l'utenza alla attuazione del risparmio idrico mediante il riuso e il riciclo delle acque, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.»

2. Al secondo paragrafo del comma 2 dell'art. 18 la parola «qualora» è sostituita dalle seguenti: «nella misura in cui».

3. Il comma 4 dell'art. 18 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«4. La scelta tra più domande concorrenti è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) migliore utilizzo delle risorse idriche in relazione ai criteri di cui ai commi 1, 2 e 3;
- b) rilevanza ai fini del raggiungimento dell'obiettivo energetico regionale nel caso di uso energetico;
- c) proprietà dei terreni da irrigare nelle concessioni a prevalente scopo irriguo;
- d) mitigazione degli impatti, anche mediante rinaturazione delle sponde, e miglioramento delle condizioni ambientali del corpo idrico interessato dal prelievo;
- e) ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale;
- f) adesione a sistemi di gestione ambientale certificati; a tal fine il concessionario adotta le procedure di gestione ambientale del prelievo e delle infrastrutture ad esso correlate entro due anni dall'entrata in esercizio della derivazione, pena la revoca della concessione stessa, e ne garantisce il mantenimento per tutta la durata della concessione;
- g) maggiori garanzie tecnico-finanziarie ed economiche di immediata esecuzione ed utilizzazione della derivazione;
- h) priorità di presentazione della domanda di concessione, in mancanza di altre condizioni di preferenza.»

Art. 13.

Modifiche all'art. 19 del regolamento regionale n. 10/R/2003


1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'art. 19 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è aggiunta la seguente:

«i-bis) localizzazione della derivazione ad uso energetico lungo un corpo idrico naturale ad una distanza da derivazioni assentite per il medesimo uso inferiore a quella stabilita dall'art. 12, commi 1-bis e 1-ter.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 19 del regolamento regionale n. 10/R/2003 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il comma 1, lettera i-bis) non si applica alle nuove domande di derivazione ad uso energetico che utilizzano traverse esistenti e non comportano sottensione di alveo naturale.

1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera i-bis) non si considerano le eventuali derivazioni esistenti per usi di forza motrice.»



Art. 14.

*Modifiche all'art. 20
del regolamento regionale n. 10/R/2003*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 20 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è inserito il seguente:

«2-bis. La cauzione di cui al comma 2, lettera a) non può essere inferiore a due annualità del canone demaniale di concessione.»

2. La lettera c) del comma 5 dell'art. 20 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è sostituita dalla seguente:

«c) la quantità d'acqua che può essere derivata, con specificazione della portata massima e media nonché, per gli usi diversi dall'energetico, del volume annuo massimo derivabile;».

3. Alla lettera g) del comma 5 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia;».

4. Dopo la lettera g) del comma 5 dell'art. 20 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è inserita la seguente:

«g-bis) le portate da rilasciare a valle dell'opera di presa per garantire i diritti di terzi;».

5. La lettera l) del comma 5 dell'art. 20 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è sostituita dalla seguente:

«l) la superficie irrigua cui l'acqua è destinata;».

Art. 15.

*Modifiche all'art. 21
del regolamento regionale n. 10/R/2003*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 21 del regolamento regionale n. 10/R/2003 le parole «a sue spese» sono sostituite dalle seguenti: «a spese del concessionario».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 21 del regolamento regionale n. 10/R/2003 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per le concessioni ad uso energetico di potenza nominale media superiore a duecentoventi chilowatt, l'autorità concedente dispone la verifica d'ufficio della portata media di concessione ove riscontri, sulla base delle portate effettivamente derivate misurate nei quindici anni precedenti, uno scostamento superiore al dieci per cento rispetto a quanto stabilito nel titolo che legittima il prelievo.

1-ter. Nelle more dell'acquisizione della serie quindicennale delle portate derivate, la verifica d'ufficio della portata media di concessione è disposta sulla base dell'energia prodotta.

1-quater. Le modalità di attuazione dei disposti di cui ai commi 1-bis e 1-ter e dell'eventuale conseguente modifica della potenza nominale media annua sono stabilite dalle linee guida approvate dalla Giunta regionale.».

Art. 16.

*Modifiche all'art. 22
del regolamento regionale n. 10/R/2003*

1. Il comma 1 dell'art. 22 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«1. Il procedimento relativo alle domande di concessione presentate deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo stabilito con apposito provvedimento dell'autorità concedente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e che si intende sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 22 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è inserito il seguente:

«1-bis. Il provvedimento finale illustra le caratteristiche delle domande presentate in rapporto agli interessi pubblici coinvolti ed alla razionale utilizzazione del corpo idrico interessato dal prelievo, tenuto conto della necessità di garantire il buon regime idraulico e la salvaguardia qualitativa e quantitativa della risorsa, e dà atto delle risultanze dell'istruttoria fornendo in ogni caso le necessarie indicazioni in ordine:

a) alla quantità di acqua che si ritiene possa essere concessa, con riferimento alle condizioni locali, alle utenze preesistenti ed alla specie di derivazione progettata, tenendo conto anche degli eventuali usi per la pratica di sport di acqua viva e della pesca;

b) alle opere da realizzare in relazione agli interessi di tutela idraulica ed ambientale ed agli interessi dei terzi, inquadrando in particolare la concessione nella pianificazione in materia di risorse idriche e chiarendo in che misura la derivazione progettata influisca sulle utilizzazioni preesistenti e sul regime delle portate nei corsi d'acqua interessati;

c) alle cautele e prescrizioni da imporre al concessionario nell'interesse pubblico;

d) agli atti e agli interventi dei terzi presentati nel corso dell'istruttoria e alle eventuali controdeduzioni dell'istante e di tutte le particolarità locali di qualche rilievo per il rilascio della concessione;

e) all'importanza dello scopo a cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate;

f) agli elementi utili alla definizione dei canoni dovuti;

g) agli eventuali sovracanonici da richiedere, con l'indicazione dei relativi parametri;

h) alla domanda da preferire nel caso di domande concorrenti, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 18;

i) alle eventuali misure di compensazione di carattere ambientale e territoriale previste a favore dei comuni in riferimento agli impatti negativi non mitigabili; in ogni caso tali misure non devono essere di carattere meramente economico o patrimoniale.».



Art. 17.

*Modifiche all'art. 23
del regolamento regionale n. 10/R/2003*

1. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 23 del regolamento regionale n. 10/R/2003 le parole «, previa consegna di copia della ricevuta di avvenuto pagamento del canone,» sono soppresse.

2. La lettera *d)* del comma 1 dell'art. 23 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è sostituita dalla seguente:

«*d)* alla trasmissione per via telematica del provvedimento alla Regione per gli adempimenti relativi al canone e per l'inserimento in un'apposita sezione del sito Internet della Regione;».

3. Alla lettera *e)* del comma 1 dell'art. 23 del regolamento regionale n. 10/R/2003 le parole «all'aggiornamento» sono sostituite dalle seguenti: «al contestuale aggiornamento».

Art. 18.

*Modifiche all'art. 25
del regolamento regionale n. 10/R/2003*

1. Al comma 1 dell'art. 25 del regolamento regionale n. 10/R/2003 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «con provvedimento adottato entro il termine stabilito dall'autorità concedente ai sensi della legge n. 241/1990.».

2. Al comma 2 dell'art. 25 del regolamento regionale n. 10/R/2003 le parole «del registro italiano dighe (RID)» sono sostituite dalle seguenti: «dei competenti organi statali».

3. Al comma 6 dell'art. 25 del regolamento regionale n. 10/R/2003 dopo le parole «accertata urgenza» sono inserite le seguenti: «o al fine di consentire il collaudo dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate».

Art. 19.

*Sostituzione dell'art. 26
del regolamento regionale n. 10/R/2003*

1. L'art. 26 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 26. (*Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale*). – 1. Le domande di derivazione di acqua pubblica e i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla fase di verifica della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all'art. 10 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) sono ricevibili ai sensi del presente regolamento solo nel caso in cui siano state escluse dalla ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale, fatta salva la possibilità di presentare domande di derivazione in concorrenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12.

2. I titolari delle domande in concorrenza soggette alla fase di verifica della procedura di VIA, presentano la documentazione di cui all'art. 10 della legge regionale n. 40/1998 entro il termine di quaranta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 12, comma 1, decorso inutilmente il quale la domanda è rigettata.

3. Le derivazioni di acqua pubblica e i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 40/1998 sono sottoposti all'istruttoria integrata della fase di valutazione e coordinamento di procedure di cui all'art. 13 della legge regionale n. 40/1998.

4. Nei casi di cui al comma 3, la procedura di VIA è sospesa per consentire l'espletamento degli adempimenti previsti all'art. 12 relativi alla concorrenza.

5. L'istruttoria integrata della fase di valutazione della procedura di VIA valuta contestualmente sia la compatibilità ambientale dei progetti in concorrenza, sia la preferenza da accordarsi all'istanza che, tra quelle ammesse in concorrenza, meglio risponde ai requisiti di cui all'art. 18.

6. L'esame contestuale dei progetti concorrenti di cui al comma 5 è esteso anche a quelli non soggetti alla fase di valutazione, ai quali non è richiesta la presentazione degli elaborati previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 40/1998.

7. Nel caso in cui vengano ammessi in concorrenza con una precedente istanza non sottoposta alla fase di valutazione della procedura di VIA, uno o più progetti soggetti alle procedure di VIA, il procedimento è sospeso per consentire l'espletamento delle eventuali fasi preliminari di VIA o per consentire la presentazione degli elaborati previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 40/1998.

8. Nel caso in cui la conferenza di servizi di cui alla legge regionale n. 40/1998 valuti compatibile dal punto di vista ambientale la derivazione richiesta ovvero quella concorrente preferita, l'autorità concedente consegna nella riunione conclusiva della conferenza, convocata in sede decisoria, il testo definitivo del disciplinare di concessione sottoscritto dall'istante, concorrendo in quella sede alla definizione dei tempi e delle modalità per gli adempimenti di registrazione del disciplinare stesso, che potranno essere assolti successivamente al rilascio del provvedimento di concessione e del contestuale giudizio di compatibilità ambientale positivo. Per le derivazioni mediante pozzo, in luogo del disciplinare di concessione, l'autorità concedente consegna l'autorizzazione alla ricerca.

9. Le domande di concessione di derivazione riguardanti l'uso energetico per le quali debba essere acquisita l'autorizzazione unica ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003 sono sottoposte all'istruttoria integrata della fase di valutazione e coordinamento di procedure di cui ai commi 3 e seguenti.

10. Nei casi di cui al comma 9 la domanda e la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003 sono presentate solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza, fatta eccezione per il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete, esplicitamente accettato dal proponente, che è presentato unitamente alla domanda di concessione di derivazione.



11. Al fine del corretto rilascio del preventivo di connessione di cui al comma 10, i proponenti delle domande di concessione di derivazione in concorrenza riguardanti l'uso energetico per le quali debba essere acquisita l'autorizzazione unica ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003 indicano espressamente al gestore della rete elettrica tale condizione secondo le modalità di cui all'Allegato A.

12. Nei casi di cui al comma 9, in presenza di domande concorrenti, in un'apposita seduta della conferenza di servizi, convocata ai sensi della legge regionale n. 40/1998, è formata una graduatoria di tutte le domande per le quali non sono emersi elementi di incompatibilità ambientale ed è individuata tra di esse quella da preferire, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 18. Al proponente della domanda prescelta è assegnato un termine non superiore a quarantacinque giorni, salvo motivata richiesta di proroga, per la presentazione della domanda e della documentazione prevista dalle linee guida procedurali regionali attuative del decreto legislativo n. 387/2003, con esclusione degli elaborati già allegati alla domanda di concessione per l'utilizzo dell'acqua o alla domanda di valutazione di compatibilità ambientale.

13. Qualora il proponente prescelto non presenti la domanda e la documentazione di cui al comma 12 nel termine prescritto, l'autorità competente assegna il medesimo termine al proponente della domanda collocata successivamente in graduatoria, fino all'eventuale esaurimento della graduatoria stessa.

14. Verificata la completezza formale della documentazione, l'autorità competente riprende il procedimento di valutazione di compatibilità ambientale con riferimento agli aspetti relativi alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al decreto legislativo n. 387/2003.

15. Il provvedimento finale positivo di compatibilità ambientale costituisce titolo di concessione di derivazione d'acqua nonché, per gli impianti per cui è prevista, autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003.»

Art. 20.

Modifiche all'art. 27 del regolamento regionale n. 10/R/2003

1. Il comma 2 dell'art. 27 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«2. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria che renda necessaria una nuova valutazione dell'interesse di terzi, del contesto ambientale o del rischio idraulico relativamente a:

- a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa;
- b) variazione in aumento del prelievo;
- c) modifica delle opere o del luogo di presa o di restituzione.»

2. Il comma 3 dell'art. 27 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«3. Sono considerate varianti non sostanziali tutte le restanti modifiche, non ricomprese tra quelle indicate al comma 2, ma incidenti sulla gestione della risorsa idrica derivata.»

3. Il comma 4 dell'art. 27 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«4. In caso di variante non sostanziale si procede con istruttoria abbreviata, con pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria nei soli albi pretori telematici dei comuni interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi, nonché con esclusione di domande concorrenti e dei pareri non necessari in relazione alla natura della variante. L'istruttoria dovrà in ogni caso prevedere la visita locale di istruttoria a tutela degli interessi dei terzi. Il relativo procedimento deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo stabilito dall'autorità concedente ai sensi della legge n. 241/1990.»

4. Il comma 6 dell'art. 27 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«6. Il concessionario dà comunque preventiva notizia all'ufficio delle variazioni e degli interventi di manutenzione straordinaria che intenda eseguire sulle opere della derivazione e nei meccanismi destinati alla produzione che non costituiscano variante alla concessione ai sensi dei commi 2 e 3.»

5. Al comma 7 dell'art. 27 del regolamento regionale n. 10/R/2003 le parole «non si esprima in merito» sono sostituite dalle seguenti: «non abbia formulato rilievi in merito».

Art. 21.

Inserimento dell'art. 27-bis nel regolamento regionale n. 10/R/2003


1. Dopo l'art. 27 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis. (Sostituzione di pozzi). — 1. Il concessionario può, previa comunicazione all'ufficio, sostituire pozzi regolarmente concessi non più utilizzabili per cause tecniche e non ripristinabili oppure non conformi a quanto previsto dall'art. 2, comma 6 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee), a condizione che le nuove opere abbiano la medesima destinazione d'uso, volumi di prelievo uguali o inferiori a quelli già concessi, siano conformi a quanto previsto dall'art. 16, commi 1 e 2 e siano realizzati nelle immediate vicinanze dei pozzi preesistenti, che dovranno essere chiusi nei modi previsti all'art. 33, comma 3.

2. Nel caso in cui il ricondizionamento di un pozzo non conforme a quanto previsto dall'art. 2, comma 6 della legge regionale n. 22/1996 determini una riduzione della portata massima prelevabile, al concessionario è consentito realizzare un pozzo integrativo, secondo la procedura di cui al presente articolo e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1, in quanto compatibili.

3. La comunicazione di cui al comma 1 indica:

- a) i dati anagrafici del concessionario;
- b) la dichiarazione da parte di un professionista abilitato di non utilizzabilità del pozzo esistente e le motivazioni della richiesta di sostituzione;
- c) la data presunta di avvio dei lavori per l'apertura del nuovo pozzo;



d) la data di inizio dei lavori di chiusura del pozzo ai sensi dell'art. 33, comma 3 e delle relative linee guida regionali;

e) l'esatta ubicazione del vecchio e del nuovo pozzo sulla cartografia regionale identificativa della base dell'acquifero superficiale;

f) il metodo di trivellazione previsto, con l'eventuale tipo di fluido da utilizzare;

g) il diametro e la profondità del pozzo, la tipologia della pompa e la sua curva caratteristica;

h) l'attestazione da parte di un professionista abilitato che il pozzo preleva acqua dalla falda ad esso dedicata, ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 2.

4. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 senza che l'ufficio abbia comunicato parere contrario o richiesto specifici adempimenti, l'interessato può dare inizio ai lavori.

5. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, l'interessato trasmette all'ufficio la relazione finale di corretta esecuzione delle opere, corredata dalla dichiarazione da parte di un professionista abilitato di conformità delle opere a quanto dichiarato nella comunicazione di cui al comma 1, dallo schema di completamento del pozzo e dalla stratigrafia, ai fini dell'adozione delle conseguenti modifiche al provvedimento di concessione.

6. Nei casi di accertata urgenza, l'autorità concedente può permettere in via provvisoria che gli interventi di cui al presente articolo siano attuati contestualmente alla presentazione della comunicazione di cui al comma 1, purché gli utenti si obblighino formalmente, con il deposito di una congrua cauzione o fideiussione, ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente stabilite dall'autorità concedente con il provvedimento di cui al comma 5, compresa l'eventuale demolizione delle opere costruite e il ripristino dello stato dei luoghi.»

Art. 22.

Modifiche all'art. 28 del regolamento regionale n. 10/R/2003

1. Al comma 1 dell'art. 28 del regolamento regionale n. 10/R/2003 dopo la parola «risulti» sono inserite le seguenti: «in tutto o in parte».

2. Il comma 2 dell'art. 28 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«2. In tal caso, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il concessionario è tenuto a fornire agli utenti preesistenti, per tutta la durata residua della originaria concessione e a propria cura e spese, una corrispondente quantità di acqua.»

3. Il comma 5 dell'art. 28 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«5. Nel caso in cui la fornitura di acqua non sia possibile o sia eccessivamente onerosa in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il titolare di questa è indennizzato dal nuovo concessionario in base alle norme in materia di espropriazioni.»

4. Al comma 6 dell'art. 28 del regolamento regionale n. 10/R/2003 le parole «per le utenze» sono sostituite dalle seguenti: «di utenze».

5. Al primo paragrafo del comma 7 dell'art. 28 del regolamento regionale n. 10/R/2003 le parole «e di energia» sono soppresse.

Art. 23.

Modifiche all'art. 29 del regolamento regionale n. 10/R/2003

1. Il comma 1 dell'art. 29 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«1. Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche ovvero per garantire il corretto e razionale uso delle risorse idriche, avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, l'autorità concedente indica nel provvedimento finale le cautele per la loro coesistenza ed il compenso che il nuovo utente debba corrispondere a quelli preesistenti. Al provvedimento è allegata la convenzione per il couso delle opere; in mancanza di accordo tra le parti il couso è disciplinato d'ufficio dall'autorità concedente.»

Art. 24.

Modifiche all'art. 30 del regolamento regionale n. 10/R/2003

1. Al comma 7 dell'art. 30 del regolamento regionale n. 10/R/2003 dopo le parole «sull'albo pretorio» è aggiunta la seguente: «telematico».

2. Il comma 10 dell'art. 30 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«10. Effettuate le necessarie verifiche, l'ufficio riferisce all'autorità concedente, che assume un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo stabilito dall'autorità stessa ai sensi della legge n. 241/1990.»

3. Il comma 12 dell'art. 30 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:


«12. Qualora la domanda di rinnovo sia presentata entro la data di naturale scadenza della concessione ed il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni e dei sovracanonni, l'utenza può proseguire anche oltre la scadenza originaria, in attesa delle determinazioni finali dell'autorità concedente in ordine al rinnovo.»

Art. 25.

Inserimento dell'art. 30-bis nel regolamento regionale n. 10/R/2003

1. Dopo l'art. 30 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è inserito il seguente:

«Art. 30-bis. (Rinnovo e revisione delle derivazioni ad uso irriguo). – 1. Le concessioni a uso irriguo di portata massima superiore a cinquecento litri al secondo sono rinnovate in modo contestuale per singola area idrografica, come identificata dal Piano di tutela delle acque, secondo le modalità stabilite dalle linee guida approvate dalla Giunta regionale.»



2. Ai fini del comma 1 l'autorità concedente, sulla base della documentazione prevista dalle linee guida regionali, definisce nell'ambito di un unico procedimento l'effettiva idroesigenza, anche in relazione all'efficienza delle infrastrutture di captazione, trasporto e distribuzione dell'acqua prelevata.

3. Qualora il concessionario non fornisca la documentazione prevista, l'autorità concedente provvede d'ufficio ad assegnare i titoli di prelievo, in funzione del fabbisogno culturale medio e dell'efficienza delle reti irrigue dell'areale su cui insiste la derivazione.

4. L'autorità concedente, contestualmente al rinnovo delle derivazioni irrigue di cui al comma 1, può procedere alla revisione dei titoli di concessione non scaduti delle altre derivazioni irrigue il cui prelievo ha un significativo impatto sulla naturale disponibilità di risorsa idrica ed in presenza di dotazioni anomale.

5. Alle concessioni insistenti sulla medesima area idrografica, rinnovate o revisionate ai sensi del presente articolo, è assegnata la medesima data di scadenza.

6. L'autorità concedente, all'atto del rinnovo o della revisione delle concessioni, può disporre l'unificazione dei punti di prelievo ove tale azione sia funzionale alla razionale gestione delle risorse idriche e sia prevista dalla programmazione di settore.»

Art. 26.

Modifiche all'art. 31 del regolamento regionale n. 10/R/2003

1. Il comma 1 dell'art. 31 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«1. La richiesta di variazione di titolarità della concessione è presentata congiuntamente dal cedente e dal subentrante all'autorità concedente a pena di decadenza entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento e contiene:

a) gli estremi della concessione con i dati anagrafici completi dell'attuale titolare;

b) i dati anagrafici completi del soggetto subentrante;

c) le ragioni del subingresso;

d) l'atto in base al quale il soggetto subentrante ha la disponibilità delle opere o del fondo.»

2. Il comma 2 dell'art. 31 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorità concedente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta entro il termine massimo stabilito dalla stessa, ai sensi della legge n. 241/1990, il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario.»

3. Il comma 4 dell'art. 31 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«4. Le utenze d'acqua a uso agricolo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni, in caso di trapasso del fondo si trasferiscono al nuovo proprietario limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante

qualunque patto contrario, fatta salva la comunicazione all'autorità concedente della variazione di titolarità della concessione.»

4. Il comma 5 dell'art. 31 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«5. Il gestore del servizio idrico integrato subentra di diritto nella concessione di derivazione d'acqua per l'uso potabile alla data di sottoscrizione della convenzione di regolazione dei rapporti tra il gestore stesso e l'autorità d'ambito, fatta salva la comunicazione all'autorità concedente della variazione di titolarità della concessione.»

Art. 27.

Modifiche all'art. 32 del regolamento regionale n. 10/R/2003

1. Alla lettera c) del comma 4 dell'art. 32 del regolamento regionale n. 10/R/2003 dopo le parole «in merito» sono aggiunte le seguenti: «alla consistenza e».

2. Il comma 5 dell'art. 32 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«5. L'autorità concedente adotta esplicito provvedimento di presa d'atto della rinuncia entro il termine massimo stabilito dalla stessa ai sensi della legge n. 241/1990.»

Art. 28.

Modifiche all'art. 33 del regolamento regionale n. 10/R/2003

1. Dopo il comma 2 dell'art. 33 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è inserito il seguente:

«2-bis. Il ripristino dello stato dei luoghi per gli impianti idroelettrici è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale.»

2. Al comma 4 dell'art. 33 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è aggiunto in fine il seguente paragrafo: «La modifica della destinazione d'uso è comunicata dall'autorità concedente al comune interessato.»

Art. 29.

Modifiche all'art. 34 del regolamento regionale n. 10/R/2003

1. Il comma 1 dell'art. 34 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«1. Sono concessi con la procedura di cui al presente articolo:

a) i prelievi di acqua superficiale, per usi diversi da quello energetico, con portata massima non superiore a complessivi cento litri al secondo e comunque non superiori a cinquecentomila metri cubi all'anno;

b) i prelievi per produzione di energia a servizio di impianti di potenza nominale media annua inferiore o uguale a cinquanta chiloWatt;



c) i prelievi per produzione di energia a servizio di impianti di potenza nominale media annua inferiore o uguale a duecentocinquanta chiloWatt nel caso:

1) di impianti realizzati su canali e condotte esistenti, senza incremento di portata derivata e fatto salvo quanto previsto dall'art. 15-ter;

2) di impianti che utilizzano acque di restituzione o scarico, senza alterare il punto di riconsegna finale dell'acqua al corpo idrico naturale;

d) gli utilizzi energetici, effettuati dal titolare della concessione, della frazione di deflusso minimo vitale eccedente le esigenze di alimentazione della scala di risalita della fauna ittica, ove prevista, e che non implicino la sottensione di un tratto dell'alveo naturale;

e) i prelievi di acqua sotterranea esclusivamente destinati all'alimentazione di impianti geotermici a circuito aperto con portata massima non superiore a 20 litri al secondo.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 34 del regolamento regionale n. 10/R/2003 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nel caso di prelievi ubicati in aree protette le soglie di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono ridotte alla metà.

1-ter. Qualora, ad un primo esame, l'ufficio riscontri la mancanza di uno o più dei documenti previsti nell'allegato A, il procedimento si conclude con la dichiarazione di improcedibilità della domanda.»

3. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 34 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è inserita la seguente:

«c-bis) all'autorità competente in materia di valutazione di incidenza, qualora la derivazione richiesta non sia soggetta alle procedure di valutazione di impatto ambientale;»

4. Il comma 3 dell'art. 34 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«3. L'istanza è pubblicata all'albo pretorio telematico dei comuni interessati per quindici giorni consecutivi e inserita in un'apposita sezione del sito Internet della Regione. Entro i successivi trenta giorni è indetta apposita conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990, nell'ambito della quale l'ufficio raccoglie le memorie scritte e i documenti degli intervenuti unitamente ai pareri delle pubbliche autorità.»

5. Il comma 4 dell'art. 34 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«4. L'autorità concedente, sulla base dei criteri di cui all'art. 18, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo della verifica, provvede in conformità agli articoli 20 e 22 al rigetto o al rilascio della concessione entro il termine massimo stabilito dalla stessa ai sensi della legge n. 241/1990.»

6. Al comma 7 dell'art. 34 del regolamento regionale n. 10/R/2003 le parole «Nel termine di cui al comma 4 ed in alternativa a quanto previsto al comma 5,» sono soppresse.

7. Al comma 11 dell'art. 34 del regolamento regionale n. 10/R/2003 le parole «commi 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «4 e 7».

Art. 30.

Modifiche all'art. 35 del regolamento regionale n. 10/R/2003

1. Il comma 2 dell'art. 35 del regolamento regionale n. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

«2. La licenza è accordata per una durata non superiore a tre anni, salvo rinnovo per una sola volta, e può essere revocata per motivi di pubblico interesse.»

Art. 31.

Inserimento del titolo IV-bis nel regolamento regionale n. 10/R/2003

1. Dopo il titolo IV del regolamento regionale n. 10/R/2003, è inserito il seguente:

«Titolo IV-bis. Disciplina dell'uso plurimo delle acque.

Art. 36-bis. (Ambito di applicazione e autorità competente). — 1. I consorzi di bonifica e i consorzi di irrigazione titolari di derivazioni legittimamente in atto, a scopo irriguo esclusivo o associato ad altri usi, possono presentare domanda di autorizzazione all'utilizzo delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi da quello irriguo, ivi compreso l'approvvigionamento di imprese produttive e ad esclusione del consumo umano, che comportino una restituzione nel sistema dei canali e cavi consortili, non necessariamente integrale, delle acque derivate e siano compatibili con le successive utilizzazioni.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dall'autorità concedente, fermo restando che il consorzio istante è tenuto ad acquisire i pareri, le certificazioni, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati di competenza di altre autorità e necessari per la realizzazione degli usi oggetto dell'istanza di autorizzazione.


3. Alla domanda di autorizzazione sono allegati il progetto delle opere da realizzare con i relativi elaborati previsti dall'Allegato A e la documentazione comprovante il deposito delle spese del procedimento stabilite dall'autorità concedente.

4. I gestori delle infrastrutture del servizio idrico integrato, titolari di derivazioni legittimamente in atto, possono presentare domanda di autorizzazione all'utilizzo energetico delle acque in esse scorrenti, secondo le modalità previste dai commi 2 e 3.

Art. 36-ter. (Procedimento). — 1. L'autorità precedente provvede a dare pubblicità alla domanda tramite pubblicazione, per trenta giorni consecutivi, nell'albo pretorio telematico dei comuni il cui territorio è interessato dall'utilizzo richiesto.

2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio telematico dei comuni interessati, possono essere presentate all'autorità concedente opposizioni e osservazioni in ordine all'utilizzo richiesto.

3. Valutate le eventuali opposizioni e osservazioni, nonché la compatibilità della richiesta con gli obiettivi di tutela delle acque, l'amministrazione precedente, ove



ritenga accoglibile la domanda, adotta l'atto di autorizzazione entro il termine massimo stabilito dalla stessa ai sensi della legge n. 241/1990, prescrivendo a pena di decadenza le eventuali condizioni relative alle modalità di esercizio della derivazione e ridefinisce, ove necessario, gli elementi utili alla determinazione del canone demaniale dovuto.

4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che l'autorità competente abbia emesso il provvedimento di autorizzazione o di motivato diniego della stessa, l'utilizzazione richiesta si ritiene consentita, fermo restando l'obbligo del pagamento dei canoni per l'utilizzo richiesto.

5. L'utilizzo dell'acqua autorizzato ai sensi del presente articolo non può avere una durata superiore a quella della derivazione già in atto ed è subordinato ai medesimi obblighi, condizioni e limitazioni, anche temporali, di esercizio.

6. Contestualmente alla comunicazione all'interessato dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente trasmette il provvedimento alla Regione per l'aggiornamento dell'elenco delle utenze di acqua pubblica ovvero comunica la data in cui l'istante ha acquisito il titolo d'uso in forza del disposto di cui al comma 4 e gli elementi utili alla determinazione del canone dovuto.

7. L'autorità procedente provvede all'aggiornamento del Catasto delle Utenze idriche e dà notizia delle eventuali condizioni e cautele imposte all'utilizzazione nell'interesse pubblico e a tutela dei diritti di terzi mediante la pubblicazione delle medesime nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 36-*quater*. (*Domanda di autorizzazione per uso energetico*). — 1. Qualora la domanda di cui all'art. 36-*bis* riguardi l'uso energetico la relativa autorizzazione è rilasciata nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003.

2. In tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 36-*ter* sono ridotti a quindici giorni.»

Art. 32.

Sostituzione degli allegati del regolamento regionale n. 10/R/2003

1. Gli Allegati A, B, D ed E del regolamento regionale n. 10/R/2003 sono sostituiti dagli Allegati A, B, D ed E al presente regolamento.

Art. 33.

Norme transitorie

1. I commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'art. 12 del regolamento regionale n. 10/R/2003, come inseriti dal presente regolamento, non si applicano alle domande di concessione di derivazione in istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento per le quali sia già stato inviato al richiedente, ai sensi dell'art. 20 del regolamento regionale n. 10/R/2003, l'invito a firmare il disciplinare.

2. Al fine dell'identificazione delle domande concorrenti di cui all'art. 12, commi 1-*bis* e 1-*ter*, sono da considerarsi in concorrenza tra loro anche le domande di concessione di derivazione ad uso energetico presentate entro il termine di quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La lettera i-*bis*) del comma 1 dell'art. 19 del regolamento regionale n. 10/R/2003, come introdotta dal presente regolamento, non si applica alle domande di concessione di derivazione già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 34.

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni del regolamento regionale n. 10/R/2003:

- a) l'art. 10;
- b) la lettera d) del comma 4 dell'art. 11;
- c) l'art. 15;
- d) i commi 5, 6 e 7 dell'art. 18;
- e) la lettera r) del comma 5 dell'art. 20;
- f) il comma 2 dell'art. 23;
- g) il comma 8 dell'art. 27;
- h) il comma 13 dell'art. 30;
- i) il comma 7 dell'art. 32;
- l) i commi 5 e 6 dell'art. 34.

2. Il regolamento regionale n. 31 luglio 2001, n. 11/R (*Disciplina dell'uso plurimo delle acque irrigue e di bonifica*) è abrogato.

Art. 35.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2014.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 14 marzo 2014

Il vice presidente: PICHETTO FRATIN

(*Omissis*).

14R00149



LEGGE REGIONALE 14 marzo 2014, n. 3.

Legge sulla montagna.

(Pubblicata nel 2° Suppl. del 17 marzo 2014 al n. 11 del Bollettino ufficiale della Regione Piemonte del 13 marzo 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nel quadro delle finalità di cui all'art. 44, secondo comma, della Costituzione, riconosce la specificità delle aree montane, ne promuove lo sviluppo socio-economico e persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse umane e culturali.

2. La Regione individua nell'unione montana la forma organizzativa dei comuni idonea a rendere effettive le misure di promozione e sviluppo economico, salvaguardia e valorizzazione dei territori montani disciplinate dalla presente legge.

Art. 2.

Definizioni

1. L'unione di comuni costituita tra comuni montani è denominata unione montana.

2. Ai fini della presente legge, sono comuni montani i comuni classificati montani o parzialmente montani sulla base della ripartizione del territorio di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 12 maggio 1988, n. 826-6658 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura).

3. Possono far parte dell'unione montana anche comuni non montani già appartenenti o appartenuti a comunità montane.

4. L'unione ha una durata non inferiore ai dieci anni.

5. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare che esercita secondo le disposizioni e nei limiti stabiliti dalle normative statali e regionali vigenti.

Art. 3.

Funzioni dell'unione montana

1. L'unione montana esercita le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 44, secondo comma, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.

2. L'unione montana, oltre alle funzioni di cui al comma 1, esercita:

a) le funzioni e i servizi propri dei comuni che gli stessi decidono di esercitare tramite l'unione;

b) le funzioni amministrative nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione conferite dalla Regione ai comuni che, in ragione della specificità delle zone montane, sono esercitate in forma associata;

c) le funzioni già conferite dalla Regione alle comunità montane, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 4.

3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2, lettera c), l'unione montana svolge, in particolare, funzioni in materia di:

a) bonifica montana;

b) sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale;

c) economia forestale;

d) energie rinnovabili;

e) opere di manutenzione ambientale;

f) difesa dalle valanghe;

g) turismo in ambiente montano;

h) artigianato e produzioni tipiche;

i) mantenimento del servizio scolastico nelle aree montane;

j) incentivi per l'insediamento nelle zone montane;

k) informatizzazione;

l) incentivi per la ricomposizione fondiaria.

4. Le funzioni previste dal comma 2, lettera c), possono essere esercitate dalle unioni montane in convenzione tra loro.

5. In armonia con quanto previsto dalla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), l'unione montana può esercitare le funzioni fondamentali che i comuni sono tenuti a svolgere in forma associata in virtù dell'art. 14, commi 27 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 4.

Comuni montani non inclusi in unioni

1. Ai comuni montani che non fanno parte di unioni montane sono conferite le funzioni previste dall'art. 3, comma 2, lettera c).

2. I comuni di cui al comma 1 esercitano le funzioni individuate dalla stessa norma in convenzione con un'unione montana.



Capo II

INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

DELLE ZONE MONTANE

Art. 5.

Fondo regionale per la montagna

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito un fondo regionale, denominato fondo regionale per la montagna, alla cui copertura finanziaria si provvede attraverso:

a) i proventi di competenza regionale del diritto di escavazione per esercenti di cave e di miniere, rideterminando le percentuali delle tariffe del diritto di escavazione stabilite dall'art. 6 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006);

b) una quota non inferiore al trenta per cento dei proventi derivanti dai canoni per l'uso delle acque pubbliche;

c) i proventi di competenza regionale derivanti dai canoni di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento;

d) una quota di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale sul consumo di gas metano nell'esercizio precedente.

Art. 6.

Utilizzo del fondo regionale per la montagna

1. Le risorse costituenti il fondo regionale per la montagna sono utilizzate nel modo seguente:

a) una quota non inferiore all'ottantacinque per cento è ripartita tra le unioni montane:

1) in proporzione alla popolazione residente per fasce altimetriche distinte in base alla zona, alpina o appenninica, di relativa appartenenza;

2) in proporzione alla superficie delle zone montane;

3) secondo criteri premianti la montanità dei singoli comuni;

4) in proporzione al personale già impiegato presso le comunità montane dipendente dall'unione montana;

b) una quota non superiore al dieci per cento è destinata ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario, per finalità di promozione, tutela e sviluppo delle zone montane, mediante spese e contributi ad enti e privati;

c) una quota non superiore al cinque per cento è finalizzata al finanziamento e alla realizzazione di progetti strategici ad elevata valenza occupazionale per le zone montane.

2. Per le unioni montane in convenzione con un comune montano ai sensi dell'art. 4, il riparto previsto dal comma 1 è calcolato tenendo conto della popolazione, del territorio e della montanità del comune interessato.

3. La Giunta regionale stabilisce annualmente le modalità applicative delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera *a)*.

4. Il programma delle iniziative di cui al comma 1, lettera *b)* è approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

5. Al finanziamento dei progetti previsti dal comma 1, lettera *c)* concorrono le risorse del fondo nazionale per la montagna istituito dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).

Capo III

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE

DELLA COSTITUZIONE DI UNIONI MONTANE

Art. 7.

Requisiti delle unioni montane

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, le unioni montane sono formate, in tutto o per la maggior parte, da comuni montani, conformemente a quanto previsto dall'art. 2.

2. La popolazione complessiva dell'unione montana, calcolata in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi al 2011, è superiore ai tremila abitanti.

3. Sono comunque escluse dall'applicazione dell'art. 9 le unioni montane che, pur non possedendo uno dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, compatibilmente con il quadro territoriale di riferimento, presentano caratteristiche di omogeneità geografica e sono di dimensioni e consistenza demografica adeguate allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*.

Art. 8.


Costituzione delle unioni montane

1. Entro il 15 aprile 2014, i comuni di cui all'art. 2, commi 2 e 3 trasmettono alla Regione la conforme deliberazione consiliare di approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'unione montana, oppure la deliberazione consiliare recante la volontà del comune di non far parte di un'unione montana.

2. I comuni montani e parzialmente montani con popolazione superiore ai tremila abitanti e i comuni non montani appartenenti a comunità montane che non deliberano di voler far parte di un'unione montana non sono inclusi nella delimitazione di cui all'art. 9.

3. La mancata trasmissione dei provvedimenti di cui al comma 1 entro il termine previsto equivale ad assenso dei comuni e delle unioni montane rispetto agli ambiti individuati ai sensi dell'art. 9.

4. Entro il 30 aprile 2014, la Giunta regionale valuta la rispondenza delle unioni montane ai requisiti di cui all'art. 7.



Art. 9.

Ambiti territoriali delle unioni montane

1. Entro il 30 aprile 2014, la Giunta regionale, valutata la conformità ai requisiti stabiliti dall'art. 7 delle unioni montane costituite ai sensi dell'art. 8, individua gli ambiti territoriali entro i quali si costituiscono le unioni montane nei confini delle comunità montane esistenti al 31 dicembre 2007.

2. Non sono comunque incluse nella definizione degli ambiti di cui al comma 1 le unioni montane già costituite prima dell'entrata in vigore della presente legge, conformi ai requisiti di cui all'art. 7, ivi comprese le unioni speciali costituite ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Art. 10.

Funzioni esercitate dalle comunità montane

1. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale effettua la ricognizione delle funzioni già conferite dalla Regione alle comunità montane che devono essere esercitate dalle unioni montane ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c). Nello stesso provvedimento di ricognizione, la Giunta regionale definisce le modalità di esercizio delle funzioni da parte delle unioni montane.

Art. 11.

Risorse umane e strumentali

1. Entro il 31 marzo 2014, la Giunta regionale determina la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera c).

2. In sede di prima applicazione della presente legge, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le unioni montane, anche in convenzione tra loro, si avvalgono dei beni e del personale dipendente dalle comunità montane, secondo modalità stabilite con specifica intesa.

3. Se non è raggiunto un accordo, le modalità sono individuate dalla Giunta regionale.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE, ABROGATIVE E FINANZIARIE

Art. 12.

Modifica alla legge regionale n. 11/2012

1. Al comma 10, dell'art. 12 della legge regionale n. 11/2012, dopo le parole «Nei casi di cui ai commi 5 e 6 le unioni montane di comuni» sono inserite le seguenti: «e i comuni non inclusi in unioni».

Art. 13.

Norme transitorie

1. Entro il 31 marzo 2014, il Presidente della Giunta regionale provvede ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 11/2012 alla nomina dei commissari delle comunità montane nei casi previsti dalla norma.

Art. 14.

Norme finali

1. In sede di prima applicazione della presente legge, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, il fondo regionale per la montagna è attribuito alle sole unioni montane riconosciute ai sensi dell'art. 8, comma 4, che alla data del 30 aprile 2014 hanno provveduto all'approvazione dello statuto.

2. Per l'esercizio finanziario 2014, una quota del fondo regionale per la montagna, è ripartita alle comunità montane per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 3, comma 2, lettera c), nonché per il pagamento delle spese di cui all'art. 11.

Art. 15.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 28 agosto 1979, n. 50 (Aggiornamento ed integrazione della Legge regionale 11 settembre 1973, n. 17 avente per oggetto: (Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunità Montane);

b) la legge regionale 23 marzo 2000, n. 23 (Modifiche all'art. 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna in attuazione del comma 2 dell'art. 7 della legge 3 agosto 1999, n. 265 «Disposizioni in materia di autonomia ed ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142»). Inserimento dei Comuni di Castel Boglione, Castel Rocchero, Montabone e Rocchetta Palafea nella Comunità montana Langa Astigiana, Val Bormida);

c) la legge regionale 22 luglio 2003, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 «Testo unico delle leggi sulla montagna»);

d) la lettera c) del comma 1 dell'art. 1 e gli articoli 5 e 6 della legge regionale 2 aprile 2007, n. 7 (Soppressione Osservatori regionali);

e) l'art. 29 (Modifica della legge regionale n. 19/2008) della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28;

f) l'art. 28 (Modifiche alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 19) della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22;

g) gli articoli 13 e 17 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali);

h) l'art. 35 (Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11) della legge regionale 12 agosto 2013, n. 17.



2. A decorrere dal 31 dicembre 2014 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna);

b) la legge regionale 1° luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 «Testo unico delle leggi sulla montagna»);

c) gli art. 19 e 20 e le lettere b) e g) del comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali);

d) l'art. 6 della legge regionale 18 dicembre 2012, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 «Disposizioni organiche in materia di enti locali»). Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 «Testo unico delle leggi sulla montagna»;

e) l'art. 19 (Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18;

f) l'art. 25 (Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16) della legge regionale 12 agosto 2013, n. 17.

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2014, agli oneri stimati complessivamente in 14 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, e iscritti nell'ambito delle UPB DB 14251 e DB 14252, si provvede rispettivamente con le risorse finanziarie delle medesime unità e con quelle delle UPB DB09011 e DB09012.

2. Per il biennio 2015-2016, agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, iscritti nelle medesime unità previsionali di base, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 17.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 14 marzo 2014

Il vice presidente: PICHETTO FRATIN

14R00148

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 febbraio 2014, n. 023/Pres.

Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle "Piccole produzioni locali" di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell'articolo 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 5 marzo 2014)

IL PRESIDENTE

Visti i Regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituenti il «pacchetto igiene», che disciplinano le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e, in particolare:

il Regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 il quale stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare da applicare all'interno dell'area comunitaria e nazionale, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 il quale stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate a tutti gli operatori del settore alimentare;

il Regolamento (CE) 29 aprile 2004 n. 853/2004 il quale detta norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Precisato che l'obiettivo fondamentale delle norme comunitarie, sia generali che specifiche, riguardanti l'igiene dei prodotti alimentari è quello di garantire un elevato livello di tutela della salute con riguardo alla sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, nonché degli interessi dei consumatori;

Rilevato che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1 del su citato Regolamento CE n. 852/2004, sono escluse dall'applicazione delle norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari:

la produzione primaria per uso domestico privato nonché la preparazione, manipolazione e conservazione domestica degli alimenti destinati al consumo privato;

la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale;

Rilevato, inoltre, che, analogamente, il su citato Regolamento CE n. 853/2004, relativo ai prodotti di origine animale, esclude dall'ambito applicativo delle norme comunitarie in particolare:

la produzione, preparazione, manipolazione e conservazione di alimenti destinati al consumo privato;

la fornitura diretta di piccoli quantitativi dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale;



Precisato che, in conformità ai citati Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004:

per fornitura di piccoli quantitativi devono intendersi quelle attività che rappresentano una parte modesta e marginale della produzione dell'azienda;

per livello locale deve intendersi il territorio della provincia in cui insiste l'attività produttiva o nel territorio delle province contermini in modo che sia valorizzato il legame diretto tra l'azienda di origine ed il consumatore;

Richiamate le linee guida regionali applicative del Regolamento CE n. 853/2004, approvate con la deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2009, n. 2564, laddove, nel precisare gli ambiti applicativi della normativa comunitaria, specificano, tra l'altro, che non sono soggette alle disposizioni regolamentari anche le imprese del commercio al dettaglio, compresi gli agriturismi e le aziende agricole, qualora effettuino, la preparazione e/o la trasformazione di prodotti di origine animale per venderli direttamente al consumatore finale, ad altro laboratorio annesso all'esercizio di commercio al dettaglio od ad altro esercizio di somministrazione in ambito locale;

Visto l'art. 8, comma 40, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)» il quale prevede che «Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta, in ambito locale, da parte del produttore primario al consumatore, di piccoli quantitativi di carni suine, sia trasformate che stagionate, nonché di carni avicole e cunicole, sia fresche che trasformate, ottenute dall'allevamento degli animali nella propria azienda, denominate piccole produzioni locali, nel rispetto degli obiettivi di tutela ed igiene alimentare previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di sicurezza di prodotti alimentari»;

Visto l'art. 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, su menzionata il quale prevede, altresì, che «Nel rispetto degli obiettivi di tutela ed igiene alimentare previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di sicurezza di prodotti alimentari, con Regolamento regionale possono essere definiti, altresì, i criteri e le modalità per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta, in ambito locale, di piccoli quantitativi di altri prodotti derivanti dalla produzione primaria».

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2014, n. 260;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle «Piccole produzioni locali» di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell'art. 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011) allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 21 febbraio 2014

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle «Piccole produzioni locali» di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell'art. 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) disciplina i criteri e le modalità per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi:

a) di carni suine, sia trasformate che stagionate, ottenute dall'allevamento degli animali nella propria azienda;

b) di carni avicole e cunicole, sia fresche che trasformate, ottenute dall'allevamento degli animali nella propria azienda;

c) di carni di specie diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), domestiche o selvatiche, allevate nella propria azienda per almeno 4 mesi e di ungulati selvatici abbattuti nell'ambito della provincia nella quale ha sede l'allevamento e nelle province contermini;

d) di miele e prodotti dell'alveare;

e) di prodotti di origine vegetale coltivati nei terreni della propria azienda agricola.

2. Le attività di cui al comma 1 sono definite piccole produzioni locali.

Art. 2.


Ambito di applicazione

1. La disciplina delle piccole produzioni locali si applica agli imprenditori agricoli a titolo principale e non, che non svolgano, anche in forma partecipata, attività analoghe soggette a registrazione o riconoscimento ai sensi delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

2. L'attività di produzione, lavorazione, preparazione e vendita delle piccole produzioni locali di cui all'art. 1, può essere realizzata esclusivamente dall'imprenditore agricolo, di cui al comma 1, nell'ambito della produzione primaria, di cui all'art. 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

3. I produttori primari non possono svolgere attività di produzione, lavorazione, preparazione e vendita delle piccole produzioni locali in forma associata.

4. L'attività di produzione, lavorazione, preparazione e vendita delle piccole produzioni locali deve rappresentare per il produttore primario una integrazione al reddito e non l'attività principale della propria azienda.



5. La vendita dei prodotti di cui all'art. 1 può avvenire esclusivamente in ambito locale sia direttamente presso la propria azienda, sia in occasione di fiere o mercati. Il produttore primario può, altresì, fornire i prodotti di cui all'art. 1 a dettaglianti locali o ad esercizi di somministrazione purchè tale fornitura sia limitata al 30 per cento della sua produzione annuale.

6. I Servizi veterinari ed i Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio effettuano le attività di controllo previste dal presente regolamento, in collaborazione, per i controlli di laboratorio, con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

7. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, in sinergia con la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali provvede al monitoraggio ed alla vigilanza sullo sviluppo delle attività concernenti le piccole produzioni locali.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) allevamento: struttura, registrata nella Banca Dati Nazionale, in cui sono allevati gli animali del produttore primario;

b) ambito locale: il territorio della provincia in cui insiste l'azienda nonché nel territorio delle province contermini;

c) salumi di propria produzione: salumi ottenuti dalla lavorazione di un numero massimo annuale di trenta suini, allevati dal produttore primario nella propria azienda per almeno quattro mesi. I suini devono essere macellati nel periodo da ottobre a febbraio presso stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) 853/2004. È consentito l'utilizzo di ingredienti e additivi necessari per la lavorazione del prodotto nel rispetto della tradizione (Allegato A);

d) prodotto di salumeria stagionato: salume stagionato per un periodo sufficiente a ridurre l'attività dell'acqua (activity water - *aw*) a un valore inferiore o uguale a 0,92 ed una percentuale di sale sulla ricetta non inferiore al 2,5 per cento (Allegato A);

e) prodotto di salumeria fresco: il prodotto di salumeria che deve essere consumato previa cottura (Allegato A);

f) prodotti a base di carne: i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di carne o dall'ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati in modo tale che la superficie di taglio permette di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche (Allegato A);

g) carni avicole: le carni ottenute dalla macellazione di un numero massimo di millecinquecento avicoli per anno, allevati nella propria azienda per un periodo minimo di novanta giorni (Allegato B);

h) carni cunicole: le carni ottenute dalla macellazione di un numero massimo di cinquemila cunicoli per anno, allevati nella propria azienda per un periodo minimo di novanta giorni (Allegato B);

i) rolo di coniglio: preparazione di carne ottenuta da carne dissossata di coniglio con aggiunta di sale, spezie e aromi, arrotolata e da consumarsi previa cottura (Allegato B);

j) rolo di avicoli: preparazione di carne ottenuta da carne dissossata di avicoli con aggiunta di sale, spezie e aromi, arrotolata e da consumarsi previa cottura (Allegato B);

k) miele e prodotti dell'alveare: miele, prodotti dolciari a base di miele con frutta, frutta secca o propoli, pappa reale o gelatina reale, polline, idromele, aceto di miele per un quantitativo complessivo annuo non superiore a chilogrammi 5000 di peso netto prodotto finito (Allegato C);

l) prodotti di origine vegetale: prodotti lavorati provenienti da colture nei terreni della propria azienda agricola: pane e prodotti da forno e conserve alimentari vegetali in genere, confetture di frutta, composte e succhi di frutta;

m) pane e prodotti da forno: prodotti ottenuti cuocendo al forno un impasto di acqua, farina di frumento e/o di altri cereali, proteoleaginosi ed altre granaglie eduli coltivati dall'azienda agricola, con aggiunta, in percentuale inferiore, di altri ingredienti della ricetta (ad esempio: lievito, agenti lievitanti, lievito madre, sale, zucchero, uova, burro, strutto, olii, uva sultanina, zucca, frutta e suoi derivati, latte, miele, frutta secca, spezie, erbe aromatiche, ecc.), per un quantitativo complessivo annuo non superiore a chilogrammi 3000 di prodotto finito (Allegato D);

n) conserve alimentari vegetali in genere, confetture di frutta, composte e succhi di frutta: prodotti ottenuti dalla formulazione di frutta e vegetali anche con altri ingredienti secondo la normativa vigente per le varie classi merceologiche e per prodotti di fantasia per un quantitativo complessivo annuo non superiore a chilogrammi 5000 di peso netto prodotto finito (Allegato E).

Art. 4.

Identificazione degli animali

1. Il produttore primario deve identificare, individualmente o in gruppo, gli animali destinati alla produzione, lavorazione, preparazione e vendita dei prodotti di cui all'art. 1 secondo i metodi che ne garantiscono l'efficacia.

2. Il Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente, all'atto del sopralluogo di cui all'art. 5, comma 3, verifica che le procedure di identificazione degli animali adottate assicurino la rintracciabilità dal prodotto agli animali.

Art. 5.

Avvio dell'attività

1. Il produttore primario che intende avviare le attività di cui all'art. 1 presenta all'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio domanda di registrazione redatta secondo il modello di cui all'allegato F.

2. La domanda di registrazione di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) planimetria in scala 1:100, in due copie, conformi all'agibilità/abitabilità, vidimate da un tecnico abilitato, che riporti la disposizione dei locali di vendita, lavorazione, deposito, stagionatura e macellazione dei capi avicunicoli, con relative attrezzature, dei servizi igienici, nonché della rete idrica e degli scarichi;

b) relazione tecnico - descrittiva:

1. del luogo, delle strutture e delle modalità di allevamento degli animali;

2. del luogo di produzione dei vegetali lavorati

3. dei locali in cui è esercitata la trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti, nonché degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvvigionamento idrico;

4. della tipologia dei prodotti lavorati e delle relative modalità di produzione, lavorazione, conservazione e vendita, nonché degli eventuali veicoli o contenitori utilizzati per il trasporto di animali vivi e dei prodotti;

c) attestazione, in originale o copia conforme all'originale, dell'idoneità al consumo umano delle acque utilizzate nei locali o negli impianti di lavorazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano);


d) copia della ricevuta delle eventuali tariffe dovute *ex lege* per lo svolgimento dell'attività;

e) fotocopia del documento di identità.

3. Il Servizio veterinario o il Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Azienda per i servizi sanitari cui è inoltrata la domanda di registrazione effettua, nei quindici giorni successivi al ricevimento della domanda medesima, un sopralluogo diretto ad accertare la conformità dei locali ai requisiti previsti dal presente regolamento redigendo il verbale secondo il modello di cui all'allegato G.

4. L'attività di cui al comma 1 può iniziare solo a seguito dell'esito favorevole dell'accertamento da parte dei competenti servizi dell'Azienda per i servizi sanitari.

5. Le attività di cui all'art. 1 sono svolte nel rispetto delle disposizioni comuni di cui agli articoli da 6 a 14 e delle disposizioni specifiche per ciascuna attività recate dagli allegati A), B), C), D) ed E).



Art. 6.

Requisiti dei locali di vendita

1. I locali adibiti alla vendita diretta delle piccole produzioni locali di cui all'art. 1 devono avere dimensioni ed attrezzature adeguate alla tipologia dei prodotti oggetto della vendita. I locali possono essere anche accessori all'abitazione con esclusione dei locali completamente interrati.

2. I locali di cui al comma 1 devono rispettare i seguenti requisiti:

a) devono essere posti ad adeguata distanza dalla concimaia o dalle vasche deposito dei liquami e non devono essere direttamente comunicanti con i locali di allevamento;

b) il pavimento, le pareti e le superfici a contatto con gli alimenti devono essere mantenuti in buone condizioni essere facilmente lavabile e, se necessario, disinfettabile;

c) deve essere presente un lavabo fornito di acqua calda e fredda e dotato di comando non manuale, a pedale, a ginocchio o fotocellula, con distributore di sapone ed asciugamani a perdere;

d) qualora le tipologie di prodotti lo richiedano, i locali devono avere un frigorifero con termometro di minima/massima in grado di mantenere una temperatura di +4°C;

e) i locali devono avere adeguate protezioni alle finestre ed alle aperture comunicanti con l'esterno contro gli insetti ed altri animali nocivi;

f) le attrezzature devono essere di materiale idoneo, facilmente pulibili e disinfettabili;

g) i prodotti devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

3. La vendita dei prodotti può avvenire anche nei locali di lavorazione purché non avvenga contestualmente alla lavorazione e sia utilizzato uno spazio appropriato adeguatamente separato dalla zona di lavorazione.

Art. 7.

Requisiti dei locali di deposito

1. I locali adibiti al deposito dei prodotti di cui all'art. 1 devono essere idonei e tenuti in buono stato di manutenzione e pulizia. I locali possono essere anche accessori all'abitazione purché non direttamente comunicanti con l'allevamento.

2. I locali di cui al comma 1 devono rispettare i seguenti requisiti:

a) devono essere posti ad adeguata distanza dalla concimaia o dalle vasche deposito dei liquami;

b) i pavimenti della zona stagionatura, se in terra battuta, devono essere adeguatamente ricoperti di ghiaia con corridoi di servizio a pavimentazione piena;

c) i soffitti, anche in legno, devono essere in buono stato di manutenzione e pulizia;

d) pareti e superfici a contatto con gli alimenti mantenute in buone condizioni, facili da pulire;

e) i locali devono avere adeguate protezioni alle finestre ed alle aperture comunicanti con l'esterno contro gli insetti ed altri animali nocivi;

f) devono essere presenti attrezzature adeguate per lo stoccaggio degli alimenti.

3. Nei locali di cui al comma 1 è vietato il deposito di prodotti non alimentari.

Art. 8.

Requisiti dei locali di maturazione

1. I locali adibiti alla maturazione, affinatura, stagionatura dei prodotti di cui all'art. 1 e ad altri processi analoghi devono essere idonei e tenuti in buono stato di manutenzione e pulizia. I locali possono essere anche ricavati in luoghi geologicamente naturali o avere pavimenti o pareti in roccia naturale.

2. I locali di cui al comma 1 devono rispettare i seguenti requisiti:

a) i pavimenti, le pareti e le coperture devono essere facilmente lavabili;

b) le superfici che vengono a diretto contatto con i prodotti devono essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile oppure devono essere trattate con materiale che sia facilmente lavabile e disinfettabile;

3. Qualora le pareti, i pavimenti, i soffitti e le porte dei locali non siano impermeabili o non siano costituiti da materiale inalterabile, deve essere garantita la difesa da animali nocivi.

4. Qualora le superfici di appoggio che vengono a diretto contatto con i prodotti e le attrezzature utilizzate siano in legno, anche non liscio, devono essere puliti ed in buono stato.

5. Il Servizio veterinario o il Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio può consentire che le attività di cui al comma 1 siano eseguite anche in locali accessori all'abitazione non utilizzati, per la loro destinazione d'uso, per le attività di cui al comma 1, purché tali locali rispettino i requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4.

6. Il Servizio veterinario o il Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione di cui al comma 5, nel consentire la maturazione, affinatura, stagionatura o altri processi analoghi nei locali di cui al comma 5, richiede la predisposizione di specifica procedura di autocontrollo recante misure di prevenzione e controllo dei rischi per l'igiene e la sicurezza alimentare.

Art. 9.

Requisiti dei locali per la lavorazione dei prodotti

1. La lavorazione dei prodotti di cui all'art. 1 deve essere effettuata in locali specifici dotati dei pertinenti requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere anche accessori all'abitazione purché non siano completamente interrati e siano naturalmente aerati ed adeguatamente illuminati.

2. I locali di cui al comma 1 devono rispettare i seguenti requisiti:

a) la superficie deve essere adeguata alla tipologia e alla quantità di prodotto lavorato;

b) devono essere posti ad adeguata distanza dalla concimaia o dalle vasche deposito dei liquami e non devono essere direttamente comunicanti con i locali di allevamento;

c) i pavimenti e le pareti e le porte devono essere mantenuti in buone condizioni facilmente lavabili e disinfettabili, rivestiti di materiale resistente, preferibilmente con angoli e spigoli arrotondati;

d) le acque di lavaggio devono confluire in scarichi a sifone;

e) i soffitti devono essere intonacati e tinteggiati, oppure essere in legno opportunamente verniciato;

f) deve essere presente un lavabo fornito di acqua calda e fredda e dotato di comando non manuale, a pedale, a ginocchio o fotocellula, con distributore di sapone ed asciugamani a perdere;

g) le superfici di lavoro devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;

h) tutti i macchinari e le attrezzature devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;

i) deve essere garantito un adeguato sistema di sterilizzazione dei coltelli;

j) devono essere presenti adeguate protezioni alle finestre contro insetti e altri animali nocivi;


k) armadio o locale per il deposito dei materiali di pulizia e disinfezione anche collocato all'interno all'abitazione purché di facile accesso;

l) armadio chiuso per la sola conservazione degli ingredienti o degli additivi utilizzati nella preparazione dei prodotti alimentari;

m) armadio per riporre i vestiti da lavoro che può essere collocato anche all'interno dell'abitazione del produttore primario.

3. Il servizio igienico non deve comunicare direttamente con il locale di lavorazione.

4. È consentita l'utilizzazione dei servizi igienici interni all'abitazione purché essi siano adiacenti al locale di lavorazione. In ogni caso nei locali di cui al comma 1 deve essere presente un lavabo dotato dei requisiti di cui al comma 2 lettera f).



5. Lo stesso locale può essere adibito alla lavorazione di più prodotti, purché le lavorazioni di prodotti diversi avvengano in momenti diversi e a seguito di adeguata pulizia e disinfezione delle strutture e delle attrezzature.

6. Qualora il produttore primario utilizzi lo stesso locale sia per la lavorazione di carni avicole e cunicole che per la lavorazione di carni di altre specie, deve assicurare procedure idonee per evitare la contaminazione crociata.

7. Nei locali di cui al comma 1 devono essere inoltre presenti:

a) nei casi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), una cella frigorifera per lo stoccaggio delle carni, se non immediatamente lavorate, con termometro di minima/massima, in grado di mantenere una temperatura di + 4 gradi °C;

b) nei casi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), un frigorifero, destinato esclusivamente alla conservazione dei capi avicoli e cunicoli, con termometro di massima/minima e in grado di mantenere la temperatura di + 4 °C;

c) dei contenitori con coperchio per i sottoprodotti della macellazione.

8. È ammesso l'uso di strumenti ed attrezzi in legno naturale purché in buono stato.

9. La macellazione e lavorazione dei volatili e dei conigli fino al limite massimo di millecinquecento capi per anno deve essere svolta in locali aventi i requisiti di cui al presente articolo.

10. La macellazione dei conigli in misura superiore al limite di cui al comma 9 e comunque fino al limite massimo di cinquemila capi per anno deve essere effettuata in locali aventi i requisiti previsti dalla deliberazione della giunta regionale 19 novembre 2009, n. 2564 («Linee guida regionali applicative del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene per gli alimenti di origine animale», con disposizioni, ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 13/2009, relative alle deroghe per gli stabilimenti di ridotta capacità produttiva in conformità a quanto previsto dall'intesa S/R n. 115/CSR del 31 maggio 2007).

Art. 10.

Locali di somministrazione «frasca», «osmiza» e «privada»

1. La domanda di registrazione per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita dei prodotti di cui all'art. 1 può essere presentata anche dalle tradizionali aziende agricole locali denominate «frasca», «osmiza», o «privada», previste da specifici regolamenti comunali.

2. Per le attività svolte nelle aziende di cui al comma 1 non rientranti nel presente regolamento continuano ad applicarsi le procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) 852/2004.

Art. 11.

Disposizioni comuni in materia di igiene e trasporto

1. Tutti i materiali e gli oggetti utilizzati nella lavorazione, nella preparazione, nel confezionamento, nel deposito e nella stagionatura dei prodotti devono essere idonei al contatto con gli alimenti, secondo la vigente normativa, mantenuti in buono stato, regolarmente lavati e disinfettati e conservati in apposito armadietto chiuso.

2. Il personale addetto alla lavorazione, preparazione, trasformazione, confezionamento, trasporto e vendita dei prodotti alimentari deve mantenere uno standard elevato di pulizia personale, indossare indumenti chiari adeguati e puliti.

3. Il personale di cui al comma 2 deve frequentare uno specifico corso di formazione relativo, in particolare, alle buone pratiche di allevamento, all'igiene alimentare e degli alimenti nella macellazione e trasformazione delle carni, alla lavorazione ed alla conservazione delle carni, nonché alla legislazione di settore.

4. Il trasporto delle carni e dei prodotti trasformati deve essere effettuato con mezzi o contenitori dedicati e idonei, isotermici o refrigerati a seconda della tipologia di prodotto, e registrati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. È consentito l'utilizzo di contenitori per alimenti, anche non isotermici, purché siano lavabili, disinfettabili esclusivamente per il trasporto delle carni provenienti dai macelli ed avviate immediatamente alla lavorazione.

6. L'utilizzo dei contenitori di cui al comma 5 è consentita solo se la durata del trasporto è inferiore ad un'ora.

7. I contenitori di cui al comma 5 devono essere opportunamente identificati dal Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.

Art. 12.

Disposizioni comuni in materia di acque

1. Nei locali destinati alla macellazione, alla lavorazione ed alla vendita dei prodotti di cui all'art. 1 deve essere utilizzata acqua potabile.

2. È considerata idonea l'acqua dell'acquedotto pubblico.

3. Nel caso di una sorgente privata è richiesto il giudizio d'idoneità all'uso dell'acqua da parte dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.

4. Le acque reflue devono essere smaltite in conformità alle disposizioni vigenti.

Art. 13.

Etichettatura

1. I prodotti di cui all'art. 1 devono essere venduti nel rispetto delle norme concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Tali prodotti devono essere, altresì, identificati con la dicitura «PPL - provincia - numero di registrazione».

Art. 14.

Procedure di autocontrollo e controllo ufficiale

1. Il produttore primario deve provvedere alla conservazione della documentazione relativa ai prodotti ed alle registrazioni dalla fase di produzione alla fase di commercializzazione al fine di garantire la rintracciabilità delle produzioni.

2. Per la finalità di cui al comma 1 possono essere conservati anche i documenti commerciali e ogni altra documentazione già prevista dalla normativa vigente.

3. Il produttore primario è tenuto ad adottare un manuale di Buone Pratiche di Lavorazione, predisposto in conformità alla normativa comunitaria, nonché misure idonee a garantire il rispetto dei requisiti igienico sanitari in tutte le fasi delle attività di cui all'art. 1. In particolare il manuale deve prevedere le frequenze e le procedure di pulizia e disinfezione di tutte le superfici che vengono o meno a contatto con i prodotti.

4. Le attività di cui all'art. 1 sono soggette alle procedure di controllo ufficiale ai sensi della normativa comunitaria ed alle disposizioni regionali in materia effettuato dal personale dei Servizi veterinari e dei Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle Aziende per i servizi sanitari territorialmente competenti.

5. I servizi di cui al comma 4 provvedono, in accordo con la Regione e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, all'effettuazione degli esami di laboratorio e microbiologici sulle produzioni e sui processi.

6. Qualora in sede di controllo ufficiale i Servizi di cui al comma 4 riscontrino la non conformità delle attività di cui all'art. 1 alle disposizioni del presente regolamento adottano i provvedimenti previsti dalle disposizioni comunitarie e regionali.

Art. 15.

Modifiche agli allegati

1. Gli allegati F) e G) al presente regolamento possono essere modificati con decreto del direttore della Direzione Centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.



Art. 16.

Norma transitoria

1. Sono fatte salve le registrazioni delle aziende già effettuate ai sensi del DPR n. 010/Pres dd.31 gennaio 2011, recante «Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle «Piccole produzioni locali» in attuazione dell'art. 8, comma 40, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)».

Art. 17.

Abrogazioni

1. È abrogato il Decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2011, n. 010/Pres, recante «Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle «Piccole produzioni locali» in attuazione dell'art. 8, comma 40, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)».

2. È abrogato il Decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2011, n. 0167/Pres, recante «Regolamento per la produzione e la vendita in ambito locale di piccoli quantitativi di miele» in attuazione dell'art. 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

14R00146

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 febbraio 2014, n. 024/Pres.

Regolamento per l'esecuzione delle spese di rappresentanza dell'Amministrazione regionale.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 5 marzo 2014)

IL PRESIDENTE

Premesso che la Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, svolge attività di rappresentanza connessa all'esigenza di mantenere il prestigio della Regione e di suscitare su di essa, sulle sue iniziative e i suoi obiettivi di intervento, l'attenzione e l'interesse di altri soggetti istituzionali e dell'opinione pubblica;

Richiamato il proprio decreto 11 aprile 2006, n. 0119/Pres. con il quale è stato approvato il «Regolamento per l'esecuzione delle spese di rappresentanza dell'Amministrazione regionale. Approvazione»;

Considerate le sopravvenute disposizioni normative e le molteplici sentenze giurisprudenziali, in particolare della Corte dei Conti, in materia di spese di rappresentanza;

Vista, in particolare, la sentenza della Corte dei Conti - sezione Giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia emessa il 16 dicembre 2010, n. 216, nella quale

sono state svolte approfondite considerazioni in ordine alla tipologia di spesa in argomento, con particolare riferimento ai principi e ai criteri;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di revisionare la disciplina delle spese di rappresentanza in relazione alle variazioni intervenute con i predetti provvedimenti;

Considerata, inoltre, l'esigenza di meglio codificare la materia al fine di delineare il rigoroso rispetto dei principi e dei criteri che disciplinano le spese di rappresentanza;

Ritenuto, pertanto, di provvedere, per le motivazioni esposte, all'assunzione di un nuovo atto regolamentare per la disciplina delle spese di rappresentanza dell'Amministrazione regionale, abrogando il predetto proprio decreto 11 aprile 2006, n. 0119/Pres. che attualmente disciplina tale tipologia di spese;

Richiamato il «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali», approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 7 febbraio 2014, n. 234;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento per l'esecuzione delle spese di rappresentanza dell'Amministrazione regionale» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 21 febbraio 2014

Serracchiani

ALLEGATO


Regolamento spese di rappresentanza dell'amministrazione regionale

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le spese di rappresentanza sostenute dall'Amministrazione regionale per consentire al Presidente della Regione e agli Assessori regionali, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, forme di promozione, ospitalità, manifestazioni di ossequio e di considerazione nel rispetto dei seguenti principi:

a) stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'Amministrazione regionale, coniugata a un migliore perseguimento delle finalità di quest'ultima;



b) mantenimento o accrescimento del prestigio dell'Amministrazione regionale, suscitando su di essa, sulle sue iniziative e finalità, l'interesse e l'attenzione di ambienti e di soggetti istituzionali qualificati, regionali, nazionali o internazionali;

c) proiezione all'esterno delle attività dell'Amministrazione regionale per assicurare vantaggi qualificati.

2. Le spese di rappresentanza devono rispondere a criteri di ragionevolezza, di congruità e di proporzionalità all'interesse pubblico perseguito, avuto riguardo al grado di rappresentatività dei soggetti a favore dei quali vengono sostenute, e delle circostanze temporali e modali dell'attività svolta.

Art. 2.

Tipologie

1. Sono da considerarsi spese di rappresentanza in particolare le seguenti tipologie:

a) spese per l'ospitalità di personalità o autorità estranee alla Regione, in occasione di incontri di lavoro, riunioni, convegni, visite ufficiali promosse dagli organi dell'Amministrazione stessa, ivi comprese colazioni, piccole consumazioni, beni di consumo e quant'altro necessario per la piccola ristorazione;

b) spese per colazioni, pranzi, rinfreschi, consumazioni, addobbi floreali, in occasione di incontri, visite, iniziative ufficiali o di altre manifestazioni (quali, ad esempio, inaugurazioni, convegni, congressi) promosse dall'Amministrazione regionale ovvero da altri soggetti istituzionali alle quali la Regione aderisce, in considerazione dell'importanza ad esse attribuita;

c) spese per omaggi (quali, ad esempio, targhe, medaglie, coppe, pubblicazioni, oggetti di artigianato, fiori, oggetti simbolici e simili) offerti a personalità italiane o straniere, ai componenti di delegazioni, italiane o straniere, o a eventuali loro accompagnatori in occasione di visite, di incontri ufficiali o di altre manifestazioni simili promosse in regione ovvero in occasione di visite, nelle rispettive sedi, a personalità in Italia o all'estero, da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1.

d) spese per deposizioni di corone in occasione di cerimonie commemorative, nonché, quale espressione di lutto, in occasione di eventi che colpiscono i sentimenti della comunità regionale.

2. Sono, comunque, escluse dalle spese di rappresentanza le spese:

a) aventi natura di liberalità;

b) sostenute per la promozione di altro ente, anche se collegato

c) sostenute nell'ambito dei normali rapporti istituzionali e di servizio tra la Regione e i soggetti beneficiari e per incontri con carattere di ripetitività, non riconducibili ai principi di cui all'art. 1, comma 1;

d) per incontri con soggetti esterni privi del requisito della rappresentatività dell'ente o organismo a cui appartengono;

e) a favore di qualificati rappresentanti di soggetti esterni controllati o collegati all'Amministrazione regionale.

Art. 3.

Modalità di gestione

1. Alla gestione delle spese di rappresentanza provvede l'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione mediante due fondi distinti:

a) fondo spese di rappresentanza del Presidente e degli Assessori regionali;

b) fondo spese di rappresentanza dell'Amministrazione regionale.

2. Il fondo di cui al comma 1, lettera a) è gestito dal funzionario delegato dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione e le spese sono ordinate dal Presidente o dall'Assessore regionale interessato. Il fondo di cui al comma 1, lettera b) è gestito con procedura di spesa ordinaria e le spese sono ordinate dal Capo di Gabinetto del Presidente.

Art. 4.

Liquidazione, pagamento, rendicontazione delle spese

1. Le spese di rappresentanza, ai fini della loro liquidazione, devono essere motivate a cura del soggetto ordinatore e sostenute da idonea documentazione giustificativa in originale, o in copia conforme nei casi consentiti dalla legge. Per ogni singola spesa devono essere indicate e sottoscritte le circostanze e i motivi che hanno indotto a sostenerla, con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito e alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché le generalità e la qualifica dei soggetti che ne hanno beneficiato.

2. Al pagamento delle spese imputabili al fondo di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) provvede il funzionario delegato mediante l'emissione di ordinativi di pagamento ovvero, entro i limiti indicati nell'ordine di accreditamento, mediante l'emissione di buoni di prelevamento sulle aperture di credito ad esso intestate. Al pagamento delle spese imputabili al fondo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) provvede il Capo di Gabinetto.

3. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme che disciplinano l'attività del funzionario delegato. L'attestazione di riscontro di cui all'art. 52, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), vale come attestazione che i pagamenti rendicontati dal funzionario delegato riguardano spese diverse da quelle sostenute con il fondo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b).

Art. 5.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 21/2007, nonché quelle in materia di contabilità generale dello Stato.

Art. 6.

Abrogazioni

1. È abrogato il Decreto del Presidente della Regione 11 aprile 2006, n. 0119/Pres, (Regolamento per l'esecuzione delle spese di rappresentanza dell'Amministrazione regionale. Approvazione).

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

14R00147



REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 13.

Legge di stabilità regionale 2014.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 107 - Supplemento n. 4 del 31 dicembre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ricorso al mercato finanziario

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per gli interventi di cui all'articolo 45, comma 1, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), al netto delle operazioni effettuate per il rimborso anticipato, per la ristrutturazione di passività preesistenti e per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni vigenti, è stabilito, per l'esercizio 2014, in termini di competenza e cassa, in 2.259.291.595,95 di euro.

Art. 2.

Quadro A e misure di controllo della spesa regionale

1. Nell'allegato "Quadro A" sono elencate le leggi regionali di spesa vigenti suddivise per missioni, programmi e capitoli di spesa, in conformità al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e successive modifiche.

2. In coerenza con quanto previsto dal decreto legge 6 settembre 2002, n. 194 (Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, l'autorizzazione di spesa, stabilita da specifiche leggi regionali che prevedono l'attuazione di interventi vari, si intende come limite massimo di spesa.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, alla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'individuazione dei limiti degli oneri finanziari si assumono i rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016.

Art. 3.

Utilizzo delle economie sui mutui concessi agli enti locali da Cassa depositi e prestiti e assistiti da contribuzione regionale

1. Le contribuzioni regionali iscritte in bilancio alla data del 15 novembre 2013, relative ai mutui concessi agli enti locali da Cassa depositi e prestiti con onere integrale a carico della Regione e per i quali non risulti disposta, nel periodo 2007-2013, alcuna erogazione, sono ridesti nate alle seguenti finalità:

a) all'estinzione anticipata dei mutui, nell'ipotesi in cui non risulti disposta, alla data del 15 novembre 2013, alcuna erogazione per stati di avanzamento lavori;

b) alla realizzazione degli interventi finanziati con il ricorso al debito iscritti nell'elenco 5 allegato al bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Lazio, nelle altre ipotesi, previa adozione dei necessari atti di variazione del bilancio.

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nel caso in cui l'ente locale beneficiario della contribuzione regionale attesti, con dichiarazione del responsabile del procedimento, resa e inviata entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge ed inviata alle strutture amministrative regionali competenti in materia di lavori pubblici e di bilancio, che l'opera finanziata è in corso di realizzazione, indicando la somma ancora necessaria per il suo completamento definitivo. In tale ipotesi, la Regione ridestina alle finalità di cui al comma 1, lettera b) le sole somme non necessarie per la realizzazione dell'opera stessa finanziata dal bilancio regionale.


Art. 4.

Sostituzione dell'articolo 64 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo alla rateizzazione dei debiti tributari

1. L'articolo 64 della l.r. 9/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 64 (Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari). — 1. Il contribuente che si trovi in condizioni economiche disagiate può, su istanza, essere autorizzato al pagamento in forma rateizzata del debito tributario accertato, comprensivo di sanzioni, interessi e oneri accessori.

2. Il numero massimo di rate mensili è fissato in sessanta.



3. Nel caso di persone fisiche, la rateizzazione è concessa, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, dal dirigente competente, secondo fasce di reddito del nucleo familiare, in relazione al numero di componenti dello stesso e secondo fasce di debito, definite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio.

4. Nel caso di organizzazioni, con o senza personalità giuridica, in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la rateizzazione è concessa dal dirigente competente, secondo fasce di reddito e di debito definite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio.

5. Il debitore deve presentare istanza di rateizzazione, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di accertamento a pena di decadenza, allegando copia della documentazione attestante il reddito di cui al comma 3 o la situazione di obiettiva difficoltà di cui al comma 4.

6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano, a partire dalla seconda rata, gli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione dell'istanza.

7. La rateizzazione non è accordata qualora l'importo complessivamente dovuto in base all'atto impositivo sia pari o inferiore a 150,00 euro per le persone fisiche e a 1.000,00 euro per le organizzazioni. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale l'importo di cui al periodo precedente è determinato in 800,00 euro.

8. In caso di omesso pagamento di un numero di rate pari ad un dodicesimo del numero di rate complessivo, anche non consecutive, la struttura competente invia avviso di decadenza dal beneficio con conseguente obbligo del debitore di estinguere il debito residuo entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza della rata non pagata, prorogabile a novanta giorni sulla base di una richiesta motivata in ordine alle ragioni del mancato pagamento, inviata alla struttura competente che deve rispondere entro i successivi quarantacinque giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali la richiesta si intende accettata. Se dopo tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, il debito residuo è iscritto a ruolo per il suo recupero coattivo.

9. Al contribuente decaduto dal beneficio della rateizzazione non può essere concessa una successiva rateizzazione precedentemente al decorso del termine di diciotto mesi dalla data di decadenza.

10. La disposizione di cui al comma 9 si applica anche ad istanze di rateizzazione presentate dal contribuente decaduto dal beneficio per anni d'imposta e tributi regionali diversi.».

Art. 5.

Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale

1. Ai fini del presente articolo, per Registri si intendono il Pubblico registro automobilistico (PRA), con riferimento ai veicoli in esso iscritti, e i registri di immatricolazione, con riferimento agli altri veicoli.

2. Al pagamento delle tasse automobilistiche regionali sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere intestatari di un veicolo nei Registri.

3. Ai fini dell'applicazione delle tasse automobilistiche regionali, ogni atto o fatto, costitutivo, modificativo ovvero estintivo dei presupposti di cui al comma 2 deve essere trascritto o annotato nei Registri. Le predette registrazioni, da effettuarsi in conformità alle disposizioni vigenti, hanno efficacia a decorrere dalla data dell'evento, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

4. La perdita del possesso è annotata nei Registri mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. La dichiarazione produce i suoi effetti dalla data della sua annotazione e l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa a decorrere dal periodo di imposta successivo a tale data.

5. In caso di mancata trascrizione o annotazione nei Registri degli atti o dei fatti di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2 restano tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche regionali.

6. Gli uffici competenti procedono all'annullamento, totale o parziale, delle pretese tributarie, sulla base delle risultanze delle trascrizioni o annotazioni nei Registri.


7. Con riferimento agli atti di data certa, per i quali la legge non prevede la possibilità di annotazione nei Registri, è consentito l'aggiornamento dell'archivio tributario, secondo le modalità stabilite dall'articolo 94, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche.

8. Nei casi di prima immatricolazione del veicolo e degli eventuali successivi cambi di titolarità dello stesso, cui non faccia seguito l'adempimento delle prescritte formalità nel PRA, è tenuto al pagamento della tassa automobilistica il soggetto intestatario della carta di circolazione.

9. La Giunta regionale è autorizzata a rinnovare per l'annualità 2014 la convenzione con Automobilm Club d'Italia (ACI) di cui all'articolo 29 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo alle tasse automobilistiche, ai fini della gestione della tassa automobilistica regionale.

10. A decorrere dal 2014, la tassa automobilistica non è dovuta in relazione alla massa rimorchiabile, di cui all'articolo 6, commi 22-bis, 22-ter e 22-quater, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativo a disposizioni in materia di imposte sui redditi, dagli autoveicoli adibiti al trasporto di cose aventi massa complessiva fino a 3,5 tonnellate.

11. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 10, valutate in 230.000,00 euro a decorrere dall'esercizio 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 10.



12. La riscossione delle tasse automobilistiche è consentita, oltre ai soggetti previsti dalla normativa statale, anche alle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, approva lo schema di convenzione per la disciplina del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, prevedendo in particolare le modalità di erogazione del servizio, l'accesso agli archivi, il riversamento delle somme riscosse, nonché i costi a carico dell'utente e le cause di risoluzione. I soggetti di cui al primo periodo sono esonerati dal prestare specifiche garanzie per la riscossione delle tasse automobilistiche in ragione della capacità finanziaria e solvibilità dovute per lo svolgimento dell'attività creditizia, secondo la vigente normativa nazionale.

13. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale, può disporre, nei limiti delle risorse disponibili, a favore delle organizzazioni di volontariato della protezione civile iscritte nell'elenco territoriale regionale, la concessione di contributi finalizzati al potenziamento, alla manutenzione, alle spese di gestione delle attrezzature e agli oneri, anche di natura fiscale, relativi ai mezzi in dotazione o in uso alle organizzazioni stesse per lo svolgimento di attività operative di protezione civile.

Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'applicazione del presente comma, valutate in euro 300.000,00 per l'esercizio 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del programma 01 "Organi istituzionali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione".

14. A decorrere dal 2014, i proprietari di autoveicoli di nuova immatricolazione con alimentazione elettrica, ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno sono esentati, per tre annualità dalla data di immatricolazione, dal pagamento della tassa automobilistica regionale.

15. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 14, valutate in 330.000,00 euro per l'esercizio 2014, 830.000,00 euro per l'esercizio 2015 e 1.500.000,00 euro a decorrere dall'esercizio 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Art. 6.

Fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative

1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 25 a 32 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati per gli anni di programmazione 2014 - 2020, è istituito un fondo, denominato "Fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative".

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate, nel rispetto dei regolamenti europei in materia di aiuti di Stato de minimis, a titolo di contributo a fondo perduto, per la copertura delle spese connesse all'avvio

dell'attività imprenditoriale, dei costi per l'investimento e per la gestione delle spese inerenti ai primi ventiquattro mesi di attività. La Giunta fornisce ogni anno al Consiglio regionale un report dettagliato della natalità e mortalità delle imprese finanziate tramite il Fondo di cui al comma 1, al fine di una valutazione complessiva dell'efficacia dei criteri adottati e della economicità delle risorse pubbliche impegnate. Sulla base della predetta valutazione la deliberazione di cui al comma 3 può essere soggetta a modifiche e/o integrazioni con le medesime modalità di adozione.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente congiuntamente alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio, patrimonio e programmazione economico-finanziaria, sono definiti modalità e criteri per la concessione delle risorse di cui al presente articolo.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016, si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Art. 7.


Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative

1. Coerentemente con gli orientamenti europei relativi al sostegno delle industrie creative, come indicato nel Libro Verde della Commissione europea "Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare" ed in coerenza con l'Accordo di partenariato per il ciclo di programmazione 2014 - 2020, è istituito un fondo, denominato "Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative", in particolare nel settore dell'audiovisivo, delle tecnologie applicate ai beni culturali, dell'artigianato artistico, del design, dell'architettura e della musica.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate, nel rispetto dei regolamenti europei in materia di aiuti di Stato de minimis, a titolo di contributo a fondo perduto, per la copertura delle spese connesse all'avvio dell'attività imprenditoriale, dei costi per l'investimento e delle spese per la gestione relative ai primi due anni di attività con particolare riferimento alle iniziative imprenditoriali poste in essere da soggetti con età inferiore a trentacinque anni ovvero superiore a cinquanta, che siano disoccupati, inoccupati, lavoratori precariamente occupati ovvero lavoratori privi di retribuzione.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente, congiuntamente alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio, patrimonio e programmazione economico-finanziaria, sono stabiliti modalità e criteri per la concessione delle risorse di cui al presente articolo.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016, si provvede per un importo pari a 500 mila euro mediante corrispondente riduzione del programma



01 “Organi istituzionali”, della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” e per 1 milione di euro ai sensi dell’articolo 10.

Art. 8.

Disposizioni varie

1. La tabella B “Canoni relativi alle utenze di acqua pubblica (anno 2014)” di cui all’articolo 8, comma 4, della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo a disposizioni in materia di tutela e razionalizzazione nell’uso dell’acqua pubblica, è sostituita dalla seguente:

Tabella B

*Canoni relativi alle utenze di acqua pubblica
(anno 2014)*

Usi	Tipologia	Unità di misura	Canone unitario finanziario 2013
a) consumo umano	Canone	€/ modulo	€ 2.000,00
	Canone minimo	€	€ 350,00
b) irriguo	Canone (a bocca tassata)	€/ modulo	€ 60,00
	Canone (senza bocca tassata)	€/ha	€ 0,60
	Canone minimo	€	€ 30,00
c) idroelettrico	Canone	€/kW	€ 30,00
	Canone minimo	€	€ 300,00
d) industriale	Canone	€/ modulo	€ 25.000,00
	Canone minimo	€	€ 2.500,00
e) verde pubblico, attrezzature sportive, piscicoltura	Canone	€/kW	€ 1.000,00
	Canone minimo	€	€ 200,00
f) igienico e assimilati, anticendio, lavaggio	Canone	€/ modulo	€ 1.500,00
	Canone minimo	€	€ 200,00
g) diversi Canone	Canone	€/ modulo	€ 2.000,00
	Canone minimo	€	€ 200,00

2. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 175 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono abrogati la legge regionale 13 luglio 1998, n. 28 (Istituzione dell’addizionale regionale sui canoni di concessione delle acque pubbliche) e successive modifiche e l’articolo 38 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a disposizioni sui canoni demaniali di concessione di acque pubbliche.

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’applicazione del comma 2, valutate in 400.000,00 euro a decorrere dall’esercizio 2014, si provvede ai sensi dell’articolo 10.

4. I soggetti aventi diritto possono richiedere al Servizio fitosanitario regionale la compensazione dei pagamenti non dovuti ed indebitamente versati a titolo di tariffa fitosanitaria di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) e successive modifiche. La compensazione avviene mediante trasferimento agli anni successivi e alla stessa voce tariffaria delle somme erroneamente versate in eccedenza.

5. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 (Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico - GA P), a seguito delle parole: “possono prevedere” è aggiunta la parola: “incentivi” e le parole “, agevolazioni sui tributi di propria competenza” sono soppresse.

6. Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 (Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria) è inserito il seguente:

“5-bis. Dopo il compimento delle azioni di cui al comma 2, lettera b), numeri 1 e 2, San.im S.p.A. è autorizzata a procedere alla modifica dell’oggetto sociale stabilendo la sola gestione ed amministrazione dei contratti di locazione finanziaria precedentemente stipulati ed escludendo la possibilità di intraprendere qualsiasi ulteriore attività di locazione finanziaria o qualsiasi attività finanziaria in genere.”.

7. La maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF, prevista dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo al pagamento dei debiti della Regione, nella misura dello 0,6 per cento con riferimento all’anno di imposta 2014 per gli scaglioni di reddito superiori a 15.000,00 euro, come definiti ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche, non trova applicazione, per il medesimo anno, per i soggetti con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 50.000,00 euro aventi fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma



dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di 5.000,00 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo.

8. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 7, valutate in 2.000.000,00 di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del programma 01 "Organi istituzionali", della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione".

9. Nel bilancio della Regione è istituito un fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale. A tale fondo sono attribuite le nuove e maggiori entrate di carattere permanente di competenza regionale rispetto alla legislazione vigente nonché i maggiori risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa del bilancio regionale ulteriori rispetto a quelle già considerate ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di equilibrio di bilancio regionale di cui alla presente legge. In sede di prima applicazione, al predetto fondo confluiscono le risorse pari a 6.000.000,00 di euro iscritte, per l'anno 2014, nel "Fondo accantonamento derivante dall'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA)" di cui al programma 03 "Altri fondi", della missione 20 "Fondi e accantonamenti" nonché le risorse, pari a 6.000.000,00 di euro, derivanti dalla corrispondente riduzione, per l'anno 2014, del programma 01 "Organi istituzionali", della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione".

Art. 9.

Fondo alle famiglie per mutuo prima casa

1. Al fine di attenuare gli effetti della grave crisi economica e di garantire un adeguato sostegno alle famiglie in difficoltà, è istituito un fondo denominato "Fondo alle famiglie per mutuo prima casa".

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono utilizzate, a titolo di contributo a fondo perduto, per la copertura delle rate di mutuo per l'acquisto della prima casa.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio, patrimonio, e programmazione economico-finanziaria, sono stabiliti modalità e criteri per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo di accantonamento derivante dall'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA)" di cui al programma 03 "Altri fondi", della missione 20 "Fondi e accantonamenti".

Art. 10.

Coperture finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalle minori entrate di cui agli articoli 5 e 8, comma 3, valutati in 960.000,00 euro per l'anno 2014, 1.460.000,00 euro per l'anno 2015 e in 2.130.000,00 euro a decorrere dall'anno 2016 e dalle maggiori spese di cui agli articoli 6 e 7, pari ad 2.500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2014-2016, si provvede con la quota parte delle maggiori entrate derivanti, per i medesimi anni, dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 30 dicembre 2013

ZINGARETTI

(*Omissis*).

14R00093

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 14.

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 107 - Supplemento n. 4 del 31 dicembre 2013*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2014, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse della Regione, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso prospetto delle entrate di bilancio redatto per titoli e tipologie (Allegato n. 2).



2. Sono approvati, rispettivamente, in 34.998.952.181,53 euro, in 24.884.474.029,32 euro e in 24.585.676.919,04 euro per il triennio 2014-2016 in termini di competenza, nonché, in 38.312.158.222,25 euro per l'esercizio finanziario 2014 in termini di cassa, i totali generali dell'entrata della Regione.

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Regione, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli (Allegato n. 3)

2. Sono approvati, rispettivamente, in 34.998.952.181,53 euro, in 24.884.474.029,32 euro e in 24.585.676.919,04 euro per il triennio 2014-2016 in termini di competenza, nonché, in 38.312.158.222,25 euro per l'esercizio finanziario 2014 in termini di cassa, i totali generali della spesa della Regione.

3. I flussi di cassa si conformano alle disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno.

Art. 3.

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016

1. Ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificati dall'articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20, relativo alla sperimentazione della nuova disciplina contabile, il bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016, si compone:

a) della nota preliminare (Allegato n. 1);

b) del prospetto relativo al bilancio di previsione 2014-2016 delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (Allegato n. 2);

c) del prospetto relativo al bilancio di previsione 2014-2016 delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi e titoli (Allegato n. 3);

d) del prospetto recante il riepilogo generale delle entrate per titoli del bilancio di previsione 2014-2016 (Allegato n. 4);

e) del prospetto recante il riepilogo generale delle spese per titoli del bilancio di previsione 2014-2016 (Allegato n. 5);

f) del prospetto recante il riepilogo generale delle spese per missioni del bilancio di previsione 2014-2016 (Allegato n. 6);

g) del quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (Allegato n. 7);

h) del prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio (Allegato n. 8);

i) del prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto (Allegato n. 9);

l) del prospetto esplicativo la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2014 (Allegato n. 10);

m) del prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato n. 11);

n) del prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato n. 12);

o) dell'elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti (Allegato n. 13);

p) dell'elenco n. 1, concernente le spese obbligatorie rappresentate per missioni e programmi (Allegato n. 14);

q) dell'elenco n. 1-bis concernente le spese imprevidite (Allegato n. 15);

r) dell'elenco n. 2, concernente le missioni ed i programmi nei quali sono ricomprese le spese per le quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento (Allegato n. 16);

s) dell'elenco n. 3, concernente le garanzie prestate dalla Regione (Allegato n. 17);

t) dell'elenco n. 4, concernente il finanziamento, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, dei provvedimenti legislativi da realizzarsi durante l'esercizio finanziario 2014 (Allegato n. 18);

u) dell'elenco n. 5 relativo ai programmi per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con risorse regionali libere (Allegato n. 19);


v) dell'elenco n. 6a, concernente la destinazione dell'avanzo di amministrazione vincolato di parte corrente (Allegato n. 20);

z) dell'elenco n. 6b, concernente la destinazione dell'avanzo di amministrazione vincolato in conto capitale (Allegato n. 21);

aa) dell'elenco n. 7, concernente la riattribuzione fondi con vincolo di destinazione - Fondo pluriennale vincolato in conto capitale (Allegato n. 22);

bb) dell'elenco n. 8, concernente la riattribuzione fondi con vincolo di destinazione - Fondo pluriennale vincolato parte corrente (Allegato n. 23).

2. All'adozione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016, redatto per categorie con dettaglio fino al V livello del piano dei conti per le entrate e per macroaggregati con dettaglio fino al IV livello del piano dei conti per le spese, si provvede con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio.



3. All'adozione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014/2016, redatto per capitoli di entrata all'interno di ciascuna categoria e per capitoli di spesa all'interno di ciascun macroaggregato, si provvede con decreto del Presidente della Regione.

4. All'assegnazione dei capitoli di spesa alle direzioni regionali competenti si provvede con successivo atto del Segretario generale della Giunta regionale, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Fondi ed accantonamenti

1. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 22 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie), 23 (Fondo di riserva per le spese imprevedute) e 24 (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa) della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, inseriti nei programmi 01 "Fondi di riserva" e 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti" dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2014, sono stabiliti rispettivamente, in 23.000.000,00 euro, in 5.000.000,00 euro e in 50.000.000,00 euro.

2. Gli importi dei fondi speciali di cui all'articolo 25 della l.r. 25/2001, inseriti nel programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti", sono stabiliti rispettivamente:

a) per la parte corrente, in 22.000.000,00 euro per l'anno 2014, in 10.000.000,00 euro per l'anno 2015 ed in 10.000.000,00 euro per l'anno 2016;

b) per la parte in conto capitale, in 15.000.000,00 euro per l'anno 2014, in 10.000.000,00 euro per l'anno 2015 ed in 10.000.000,00 euro per l'anno 2016.

3. Gli importi dei fondi per il pagamento delle somme derivanti dalla re-iscrizione della perenzione amministrativa, inseriti nel programma 01 "Fondi di riserva" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti", sono stabiliti rispettivamente:

a) per i residui perenti di parte corrente per spese a carico della Regione, in 46.500.000,00 euro per l'anno 2014, in 98.000.000,00 euro per l'anno 2015 ed in 98.000.000,00 euro per l'anno 2016;

b) per i residui perenti in conto capitale per spese a carico della Regione, in 65.000.000,00 euro per l'anno 2014, in 90.000.000,00 euro per l'anno 2015 ed in 90.000.000,00 euro per l'anno 2016;

c) per i residui perenti di parte corrente derivanti da assegnazioni statali, in 300.000.000,00 euro per l'anno 2014;

d) per i residui perenti in conto capitale derivanti da assegnazioni statali, in 100.000.000,00 euro per l'anno 2014.

4. Conformemente a quanto previsto dal decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per gli impegni assunti entro la data del 31 dicembre 2011 a fronte dei quali sono stati emessi i provvedimenti di liquidazione entro l'esercizio finanziario 2012, ricompresi negli elenchi dei debiti certi, liquidi ed esigibili sottoposti al pagamento mediante anticipazione di liquidità, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 41 della l.r. 25/2001 e successive modifiche.

5. Gli importi dei fondi per il pagamento delle perdite potenziali, inseriti nel programma 01 "Fondi di riserva" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti" dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2014 sono, per le spese a carico della Regione, rispettivamente di 16.500.000,00 euro per la parte corrente e di 35.000.000,00 euro per la parte in conto capitale e, per le spese derivanti da assegnazioni vincolate, rispettivamente di 15.000.000,00 euro per la parte corrente e di 40.000.000,00 euro per la parte in conto capitale.

Art. 5.

Disposizioni in materia di assunzione di mutui e/o prestiti obbligazionari

1. Per l'anno 2014, la contrazione di mutui e/o prestiti obbligazionari finalizzati a nuovi investimenti è autorizzata fino ad un massimo di 350.010.670,79 euro, in misura non superiore alle quote di capitale rimborsate. I mutui sono contratti ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile non superiore a quello applicato dalla Cassa di Risparmio di Roma S.p.A. e per la durata massima di ammortamento di anni trenta. Per il pagamento delle annualità di ammortamento la Regione rilascia mandato irrevocabile al proprio tesoriere.

2. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio, patrimonio e programmazione economico-finanziaria, da rendere entro quindici giorni dalla trasmissione degli atti, è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui o prestiti con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla legislazione vigente.

Art. 6.

Disposizioni in materia di impegni di spesa

1. Al fine di concorrere al contenimento ed al controllo della spesa regionale, la facoltà di impegnare gli stanziamenti per il 2014 è pienamente esercitata per le spese obbligatorie di cui all'elenco n. 1 allegato al bilancio, le spese a destinazione vincolata e relativi cofinanziamenti, le spese connesse ad interventi per calamità naturali, le



spese inderogabili concernenti il trasporto pubblico, la sanità, le politiche sociali e l'istruzione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) come modificato dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120 (Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137.

2. Per le restanti tipologie di spesa, fino alla data dell'entrata in vigore della legge di assestamento del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016 e previa verifica dell'andamento delle entrate regionali, la facoltà di impegnare è consentita nel limite del settanta per cento dello stanziamento annuo.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio e su motivata richiesta dell'Assessore competente per materia, sentito il parere della commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio, patrimonio e programmazione economico-finanziaria, può concedere deroghe alla limitazione di cui al comma 2.

4. In linea con quanto previsto dall'articolo 6, commi dal 10 al 12, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche, in via sperimentale per l'anno 2014, per ciascun impegno assunto nel bilancio annuale e pluriennale è predisposto un piano finanziario di pagamenti che prevede la graduazione dei pagamenti in relazione alla loro effettiva scadenza.

5. Le risorse di cui all'articolo 25 comma 11-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dall'articolo 9, comma 9-*quater*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, concorrono al mantenimento dell'equilibrio di bilancio.

Art. 7.

Disposizioni in materia di variazioni di bilancio

1. In ottemperanza del principio di flessibilità del sistema di bilancio enunciato all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nonché dell'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), attuativo del predetto principio, la Regione provvede ad effettuare le variazioni agli stanziamenti di bilancio con le modalità indicate al presente articolo.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, sentito, limitatamente alla lettera *a*), il parere vincolante della commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio patrimonio e programmazione economico-finanziaria, possono essere disposte variazioni di bilancio nei seguenti casi:

a) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16 del d. lgs. 118/2011;

b) variazioni compensative fra le diverse categorie delle medesime tipologie di entrata e fra i diversi macroaggregati del medesimo programma;

c) variazioni compensative tra programmi, appartenenti anche a missioni diverse, relativamente alle risorse derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da altre assegnazioni vincolate, nel rispetto della finalità di spesa definita nella legge di spesa e nell'eventuale provvedimento di assegnazione;

d) variazioni di bilancio derivanti dall'attuazione di leggi regionali;


e) variazioni di bilancio degli stanziamenti di cassa, anche di natura compensativa, e prelievi del fondo di riserva per le spese impreviste.

3. Con decreto del Presidente della Regione possono essere disposte variazioni di bilancio nei seguenti casi:

a) variazioni relative all'iscrizione di nuove entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da altre assegnazioni vincolate, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

b) variazioni relative a cofinanziamenti regionali, di parte corrente ed in conto capitale, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

c) prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, dai fondi per il pagamento delle somme derivanti dalla reiscrizione della perenzione amministrativa e dai fondi per il pagamento delle perdite potenziali.



4. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta del Direttore della direzione regionale competente in materia di programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio, possono essere disposte variazioni di bilancio nei seguenti casi:

a) variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione annuale e pluriennale;

b) variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati;

c) variazioni concernenti l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato;

d) variazioni di bilancio consequenziali alle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui agli articoli 7 e 14 del d.p.c.m. 28 dicembre 2011.

5. Ogni altra variazione di bilancio, non ricompresa nelle tipologie di cui al presente articolo, è autorizzata con legge regionale.

Art. 8.

Approvazione dei bilanci degli enti

1. Ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, sono approvati i bilanci di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennali 2015-2016, deliberati dai sottoindicati enti dipendenti:

- a) Ente Parco Naturale dei Monti Aurunci;
- b) Ente Parco Naturale dei Monti Lucretili;
- c) Ente Parco Regionale dell'Appia Antica;
- d) Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse;
- e) Ente Regionale Parco di Veio;
- f) Ente regionale Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi;
- g) Ente Regionale Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia;
- h) Ente Regionale Roma Natura;
- i) Ente Riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere Farfa;
- l) Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini;
- m) Ente Parco Monti Cimini -Riserva Naturale Lago di Vico;
- n) Ente Parco Naturale Regionale Bracciano - Martignano;
- o) Ente Parco Regionale dei Castelli Romani;
- p) Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio;
- q) Agenzia Regionale per la mobilità;
- r) Istituto per le Ville Tuscolane;
- s) Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse;
- t) Agenzia Regionale per la protezione ambientale;
- u) Laziodisu.

2. L'eventuale avanzo di amministrazione non vincolato degli enti dipendenti regionali, certificato in sede di conto consuntivo dell'anno precedente, concorre alla copertura delle rispettive spese di funzionamento.

3. I contributi per le spese di funzionamento degli enti dipendenti regionali sono erogati dalla regione in due semestralità al netto dell'avanzo di amministrazione di cui al comma 2.

4. Le somme non utilizzate per effetto dei commi precedenti costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale.

5. Gli enti dipendenti di cui al comma 1 sono tenuti ad apportare, ove necessario e concordemente con le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, variazioni ai rispettivi bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2014, 2015 e 2016.

Art. 9.

Ulteriori allegati al bilancio

1. Ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e successive modifiche, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono allegati alla presente legge:

a) ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del d.l. 112/2008, convertito con modificazioni dalla l. 133/2008, ed ai sensi dell'articolo 1, commi da 31 a 35, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22, relativi al piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari, l'elenco dei beni immobili soggetti a valorizzazione e/o alienazione;

b) ai sensi dell'articolo 62, comma 8, del d.l. 112/2008, convertito con modificazioni dalla l. 133/2008, relativo al contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali, la nota informativa nella quale sono evidenziati gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 30 Dicembre 2013

ZINGARETTI

(Omissis).

14R00094



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2014, n. 4.

Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale (Speciale)
della Regione Abruzzo n. 3 del 10 gennaio 2014)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione statale, detta disposizioni relative all'impiego di medicinali e di preparati galenici magistrali a base dei principi attivi cannabinoidi riportati nella tabella II, sezione B, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 «Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni, di seguito denominati medicinali cannabinoidi, per finalità terapeutiche da parte degli operatori e delle strutture del servizio sanitario regionale (SSR), fatti salvi i principi dell'autonomia e della responsabilità del medico nella scelta terapeutica e dell'evidenza scientifica.

Art. 2.

Ambito di applicazione e disposizioni generali

1. La presente legge si applica alle strutture pubbliche regionali ed alle strutture private accreditate, titolari di accordi contrattuali con il Servizio sanitario regionale, che erogano prestazioni in regime ospedaliero.

2. I medicinali cannabinoidi possono essere prescritti, con oneri a carico del SSR, da medici specialisti del SSR e da medici di medicina generale del SSR, sulla base di un piano terapeutico redatto dal medico specialista.

3. I medici specialisti del SSR autorizzati alla prescrizione dei medicinali di cui al comma 1 sono individuati con provvedimento di Giunta regionale, fatte salve le limitazioni prescrittive poste dall'Agenzia italiana del farmaco nelle determinazioni di autorizzazione all'immissione in commercio.

4. L'acquisto dall'estero dei farmaci cannabinoidi è disciplinato dal decreto del Ministro della sanità dell'11 febbraio 1997 (Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero) ed è consentito solo quando altri farmaci disponibili si siano dimostrati inefficaci o inadeguati al bisogno terapeutico del paziente, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 di tale decreto.

5. L'allestimento e la prescrizione delle preparazioni magistrali a base dei principi attivi cannabinoidi sono disciplinati ai sensi della normativa statale.

Art. 3.

Modalità di somministrazione e dispensazione

1. L'avvio del trattamento può avvenire:

a) in ambito ospedaliero o in strutture ad esso assimilabile;

b) in ambito domiciliare.

2. I medicinali cannabinoidi sono acquistati dalla farmacia ospedaliera o dell'Azienda sanitaria di appartenenza dell'assistito e posti a carico del SSR qualora l'inizio del trattamento avvenga nelle strutture ospedaliere o in quelle alle stesse assimilabili, anche nel caso del prolungamento della cura dopo la dimissione.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il paziente può proseguire il trattamento in ambito domiciliare, su prescrizione del medico di medicina generale, con oneri a carico del SSR, sulla base del piano terapeutico redatto dal medico specialista che ha in cura il paziente.

4. Il rinnovo della prescrizione è in ogni caso subordinato ad una valutazione positiva di efficacia e sicurezza da parte del medico prescrittore, valutata la variabilità individuale della risposta al trattamento.

Art. 4.

Informazione sanitaria

1. Al fine di favorire la diffusione della conoscenza delle evidenze scientifiche più aggiornate sull'efficacia e sicurezza dei trattamenti con medicinali cannabinoidi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione promuove, attraverso l'utilizzo dei mezzi che ritiene idonei con il supporto del Centro Regionale di Farmacovigilanza di cui all'art. 90 della legge regionale n. 64/2012, una specifica informazione ai medici e ai farmacisti operanti nella Regione Abruzzo.

Art. 5.

Acquisti multipli

1. Al fine di ridurre le spese fisse connesse all'acquisto e preparazione di medicinali cannabinoidi, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale verifica la possibilità di centralizzazione degli acquisti avvalendosi di un'unica ASL che funge da stazione appaltante.



Art. 6.

Convenzioni e attività sperimentali

1. La Giunta regionale può stipulare convenzioni con i centri e gli istituti autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione o alla preparazione dei medicinali cannabinoidi.

2. La Giunta regionale, ai fini della presente legge e anche per ridurre il costo dei medicinali cannabinoidi importati dall'estero, è autorizzata ad avviare azioni sperimentali o specifici progetti pilota con lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze o con altri soggetti autorizzati, secondo la normativa vigente, a produrre medicinali cannabinoidi.

Art. 7.

Disposizioni attuative

1. La Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedimenti finalizzati a:

a) assicurare omogeneità dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sul territorio regionale;

b) monitorare il consumo sul territorio regionale dei medicinali cannabinoidi distinguendo i medicinali importati dai preparati galenici magistrali e prevedendo la periodica trasmissione dei relativi dati alla competente Direzione politiche della salute.

2. La Giunta regionale trasmette alla competente commissione consiliare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e poi con cadenza annuale, una dettagliata relazione sull'attuazione della presente legge, nella quale sono contenuti in particolare:

a) numero di pazienti trattati con medicinali cannabinoidi in ciascuna azienda sanitaria della regione, distinti per patologia e per tipologia di assistenza;

b) criticità eventualmente verificatesi nell'applicazione della presente legge, con particolare riferimento alle disomogeneità riscontrate sul territorio regionale ed alle difficoltà inerenti l'acquisto e l'erogazione dei medicinali cannabinoidi;

c) l'andamento della spesa, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 5.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Per l'anno 2013, dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui alla presente legge, quantificato in euro 50.000,00, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse finanziarie iscritte nella U.P.B. 12.01.001, capitolo di spesa di nuova istituzione denominato «Fornitura farmaci cannabinoidi ad uso terapeutico», del bilancio pluriennale 2013-2015, individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 «Ordinamento contabile della Regione Abruzzo».

3. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 4 gennaio 2014

CHIODI

14R00125

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2014, n. 5.

Interventi regionali per la promozione delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale (Speciale) della Regione Abruzzo n. 3 del 10 gennaio 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITÀ E OGGETTI DEGLI INTERVENTI

Art. 1.

Finalità della legge

1. La Regione Abruzzo riconosce la cooperazione allo sviluppo e l'attività di partenariato internazionale quali strumenti essenziali di solidarietà tra i popoli ai fini della pace e della piena realizzazione dei diritti umani.

2. La Regione, promuove e sostiene le attività di cooperazione internazionale e di partenariato internazionale al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo equo e sostenibile, alla lotta contro la povertà e alla democratizzazione dei rapporti internazionali, utilizzando anche proprie risorse umane e finanziarie.



3. Ai predetti fini la Regione, valorizzando le esperienze dei soggetti attivi sul territorio regionale, promuove e attua interventi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione, come definiti dall'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.) e dalle altre istituzioni a tal proposito qualificate, e di ricostruzione nei Paesi colpiti da calamità, per quanto possibile in collaborazione con gli Enti locali ed i soggetti pubblici e privati del proprio territorio, con altri soggetti omologhi esteri pubblici e privati, con le Istituzioni nazionali, internazionali e comunitarie competenti in materia.

4. La Regione sviluppa, promuove e sostiene l'internazionalizzazione del territorio attuata dagli enti locali, la responsabilità sociale d'impresa promuovendo una rete strutturata di attori regionali, nazionali ed internazionali.

Art. 2.

Intervento regionale nella materia della cooperazione internazionale

1. L'intervento regionale nella materia della cooperazione internazionale si svolge nel rispetto dei principi fondamentali espressamente stabiliti con legge dello Stato o da essa dedotti, nonché nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali di cui alla lettera a), del comma secondo dell'art. 117 della Costituzione.

2. Nelle materie di propria competenza, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, la Regione provvede anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del comma quinto dell'art. 117 della Costituzione.

3. Ai sensi del comma nono dell'art. 117 della Costituzione, la Regione stipula accordi con Stati e intese con Enti territoriali di altro Stato nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

4. L'attività di mero rilievo internazionale si svolge nell'ambito dei principi che la riguardano.

Art. 3.

Cooperazione decentrata

1. La cooperazione allo sviluppo promossa e realizzata dalla Regione e dalle comunità locali attraverso le proprie rappresentanze istituzionali e associative è definita «cooperazione decentrata». Tale cooperazione presuppone un analogo coinvolgimento delle comunità locali dei Paesi interessati.

2. L'esercizio in forma decentrata mira a promuovere i valori della cooperazione allo sviluppo nella comunità regionale e, in particolare, nelle sue espressioni culturali e sociali.

3. Per le finalità indicate all'art. 1, la Regione promuove e sostiene iniziative di cooperazione allo sviluppo e di partenariato internazionale realizzate da organismi pubblici e privati, senza fini di lucro, operanti nel proprio territorio, ponendoli in relazione con i soggetti dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione, fa-

vorendone l'accesso e la partecipazione ai programmi di cooperazione promossi a livello nazionale, comunitario ed internazionale.

4. Per le finalità indicate all'art. 1, la Regione assume altresì iniziative dirette, anche in attuazione di programmi statali, dell'Unione europea e di Organizzazioni internazionali.

5. La Regione partecipa, promuovendone altresì la realizzazione, ai progetti di cooperazione con altre Regioni ed Enti locali europei e mediterranei, con particolare riferimento ai progetti concordati nell'ambito dell'assemblea delle regioni d'europa, della conferenza delle regioni periferiche e marittime d'europa e dell'osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo.

Art. 4.

Obiettivi dell'azione regionale

1. La Regione orienta la propria azione secondo i seguenti obiettivi:

a) promuovere e valorizzare i contributi dei soggetti e delle istituzioni che operano sul territorio regionale;

b) favorire una visione strategica delle azioni favorendo il coordinamento e l'armonizzazione delle iniziative;

c) diffondere nella comunità regionale la conoscenza dei soggetti attivi nelle materie di cui alla presente legge e delle relative iniziative.

2. Le iniziative di cooperazione internazionale sono finalizzate a favorire lo sviluppo sostenibile e l'autosviluppo delle comunità locali interessate, in particolare attraverso azioni volte a sostenere:

a) il soddisfacimento dei bisogni primari, l'autosufficienza alimentare e la salvaguardia della vita umana;

b) la valorizzazione delle risorse umane, la conservazione del patrimonio ambientale e della biodiversità favorendo la cultura dello sviluppo sostenibile;

c) il mantenimento dell'identità culturale;

d) l'attuazione e il consolidamento dei processi di sviluppo locale endogeno e la crescita economica, sociale e culturale dei Paesi interessati;


e) la promozione e la difesa della democrazia, dei diritti civili e politici e dei diritti al lavoro;

f) il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, la lotta allo sfruttamento minorile e la realizzazione di pari opportunità;

g) il sostegno dei processi di ricostruzione, stabilizzazione e sviluppo nelle situazioni di crisi e di emergenza, l'assistenza e la ricostruzione nei Paesi colpiti da calamità e/o eventi bellici, la salvaguardia delle minoranze etniche;

h) lo svolgimento di interventi di protezione civile all'estero e di messa in sicurezza del territorio colpito da calamità o altri eventi emergenziali;

i) la promozione della responsabilità sociale di impresa;



l) la promozione del progresso con i mezzi della cooperazione decentrata, creando lievito nell'ambiente in cui operano le imprese regionali, mediante la testimonianza dei valori della solidarietà, sviluppando un luogo favorevole all'internazionalizzazione delle Piccole e medie imprese del territorio regionale;

m) l'attivazione di processi di autosviluppo creando in loco una rete di produzione e distribuzione di beni di consumo primari, istituendo delle vere e proprie filiere, realizzando in loco parte dei materiali di sostegno;

n) il trasferimento tecnologico;

o) la realizzazione di una rete di solidarietà volta a creare presidi umanitari.

3. L'azione regionale è volta a privilegiare il rapporto diretto con le popolazioni dei territori interessati dai programmi di cooperazione, e con il corpo diplomatico presente, al fine di ottimizzare le risorse, e di supportare lo sviluppo democratico e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e materiali. In quest'ambito particolare importanza sarà data al coinvolgimento della popolazione femminile ed all'attuazione delle politiche di genere.

Art. 5.

Soggetti della cooperazione internazionale

1. Ai fini della presente legge sono soggetti della cooperazione internazionale:

a) gli Enti locali, le organizzazioni non governative (O.N.G.), le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.), le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale, che prevedono nello statuto attività di cooperazione e solidarietà internazionale e loro forme associative;

b) le università, le scuole e gli istituti di formazione accreditati in conformità alla normativa regionale, di iniziativa culturale e di ricerca ed informazione, fondazioni con finalità attinenti alla presente legge;

c) gli enti e gli istituti di ricerca;

d) le imprese, anche di pubblico servizio;

e) gli Enti pubblici non compresi nella lettera a);

f) le organizzazioni sindacali e di categoria;

g) le comunità di immigrati;

h) gli istituti di credito, le cooperative ed imprese, con particolare riguardo a quelle artigiane, piccole e medie, interessate alle finalità di cui alla presente legge;

i) il corpo diplomatico.

2. I soggetti di cui al comma 1, ad esclusione degli organismi internazionali con cui il Ministero degli affari esteri italiano collabora ai fini della cooperazione internazionale, al fine di fruire delle azioni regionali per gli interventi di cui alla presente legge, devono avere sede legale o una sede operativa ed essere attivamente presenti nel territorio d'Abruzzo, nonché essere iscritti all'Albo Regionale appositamente costituito, al fine di verificare l'idoneità dei richiedenti.

Art. 6.

Ambiti di intervento

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione interviene nell'ambito delle proprie competenze promuovendo, sostenendo, anche mediante la concessione di contributi, coordinando o realizzando:

a) iniziative di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo, intese sia come interventi attuativi, sia come predisposizione e verifica di fattibilità di interventi di particolare rilievo ed azioni di assistenza e collaborazione istituzionale nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione;

b) iniziative straordinarie di carattere umanitario a beneficio di popolazioni dei Paesi colpiti da eventi eccezionali causati da calamità, conflitti armati, situazioni di denutrizione e gravi carenze igienico-sanitarie;

c) iniziative di educazione e sensibilizzazione della comunità regionale ai temi della solidarietà internazionale, dell'interculturalità e della pace, iniziative culturali, di ricerca ed informazione sui temi della pace e della tutela dei diritti umani, volte a prevenire e combattere la discriminazione fondata in particolare sulla razza e l'origine etnica, la religione, le opinioni politiche o le condizioni personali e sociali;

d) iniziative di formazione di personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo e per favorire l'accesso ai finanziamenti europei ed internazionali.

2. L'intervento regionale si attua per mezzo di iniziative proprie, progettate, predisposte e realizzate anche avvalendosi della collaborazione dei soggetti territoriali, nazionali ed internazionali, come pure valorizzando e sostenendo, nei limiti e con le modalità previste agli articoli 7, 8, 9 e 10, le iniziative promosse da soggetti di cui all'art. 5.

Art. 7.

Interventi di cooperazione e di partenariato internazionale


1. La Regione, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera a), realizza iniziative o sostiene progetti di cooperazione internazionale, anche d'intesa con il Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le altre competenti istituzioni dello Stato, gli organismi comunitari ed internazionali, altre Regioni italiane o loro consorzi e associazioni, nonché in collaborazione con Stati ed enti territoriali esteri.

2. I progetti di cui al comma 1 possono avere ad oggetto:

a) il supporto informativo e di coordinamento alle attività dei soggetti di cui all'art. 5;

b) il sostegno, anche mediante la concessione di contributi, alle attività dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a).

3. La Regione favorisce la cessione gratuita ai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), per iniziative di carattere umanitario e di cooperazione, dei beni mobili propri, delle Aziende sanitarie e degli enti dipendenti dalla Regione, non più destinati a finalità pubbliche e cancellati dai rispettivi inventari.



4. La Regione favorisce il trasferimento di conoscenze e l'assistenza tecnica alle Pubbliche amministrazioni dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione, anche attraverso l'impiego di personale qualificato della propria amministrazione e degli enti da essa dipendenti, con compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

5. Il personale di cui al comma 4 impiegato, su richiesta dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), in progetti di cooperazione allo sviluppo che fruiscono di contributi o finanziamenti della Regione Abruzzo, del Ministero affari esteri, dell'Unione europea o di organismi internazionali, può essere collocato in aspettativa senza assegni riconoscendo il servizio prestato ai fini delle progressioni di carriera, dei trattamenti previdenziali e di quiescenza.

6. La Giunta regionale, d'intesa con l'ufficio di Presidenza del consiglio regionale, stabilisce i criteri e le condizioni di applicazione dei commi 4 e 5, che sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

7. Nell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, tramite il coordinamento di cui all'art. 11, comma 2, lettera g), viene assicurata l'opportuna integrazione con le altre politiche regionali dirette alle medesime aree, con particolare riferimento alle politiche di collaborazione economica, produttiva, tecnologica e commerciale.

8. Le azioni concernono:

a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi e la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative, anche a carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1;

b) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini di Paesi in via di sviluppo, in loco e in Abruzzo, anche al fine di favorirne il rientro nei Paesi di origine, nonché la formazione di personale residente in Italia destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

c) il sostegno alla realizzazione di progetti e di interventi ad opera di organizzazioni non governative, associazioni, gruppi di associazioni e/o cooperative anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in via di sviluppo;

d) l'attuazione di interventi specifici per il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo sociale e culturale della donna con la sua diretta partecipazione ai programmi;

e) la promozione e il sostegno al commercio equo e solidale, riconoscendolo parte integrante della cooperazione;

f) l'incentivazione di iniziative volte a realizzare scambi con i produttori dei Paesi partner che valorizzano le produzioni autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e a basso impatto ambientale;

g) l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo;

h) la promozione di esperienze di microcredito per uno sviluppo endogeno sul lungo periodo;

i) la partecipazione a programmi di cooperazione umanitaria, di ricostruzione e riabilitazione e a programmi di rafforzamento dei processi di pace e di rafforzamento democratico;

l) la promozione e il sostegno di gemellaggi tra istituzioni locali finalizzati a una evoluzione in accordi di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, nel rispetto della vigente normativa nazionale;

m) la promozione di rapporti di collaborazione tra le associazioni degli immigrati presenti nel proprio territorio e i loro Stati di origine;

n) la promozione di programmi di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali fra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli fra i giovani.

9. Non sono finanziabili nell'ambito di applicazione della presente legge i programmi e i progetti che abbiano come fine la promozione del commercio e degli investimenti italiani all'estero.

10. I finanziamenti regionali per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui alla presente legge non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.

11. Non hanno diritto ai finanziamenti previsti dalla presente legge, con revoca immediata della concessione in corso, gli enti e le imprese - italiani e dei Paesi partner - che si rendano responsabili di violazioni delle norme di tutela del lavoro, dell'ambiente e della salute, nonché di falso in bilancio e nelle comunicazioni sociali.


12. Non possono essere destinatari dei programmi e dei progetti previsti dalla presente legge, con decadenza immediata della concessione in corso, i Governi che si rendano responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, o che destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del Paese, individuati dai competenti organi statali ai sensi della Legge 9 luglio 1990, n. 184.

13. Le azioni progettuali devono essere rispettose delle finalità di cui all'art. 1 e in particolare:

a) essere volte al sostegno delle azioni di autosviluppo delle popolazioni destinatarie degli interventi;

b) garantire la partecipazione attiva della popolazione locale;

c) ricorrere prioritariamente a professionalità locali, a tecnologie e metodologie rispettose delle culture, degli usi e delle situazioni locali, nonché a beni e attrezzature reperibili nei Paesi in via di sviluppo destinatari degli interventi o vicini.



Art. 8.

Interventi di emergenza

1. In caso di eventi eccezionali causati da calamità, conflitti armati, epidemie, situazioni di denutrizione e gravi carenze igienico-sanitarie la Regione promuove, realizza, coordina o concorre finanziariamente all'attuazione degli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), anche in collaborazione con le strutture regionali della Protezione civile, O.N.G. e con soggetti pubblici e privati dotati della necessaria esperienza e competenza, nei seguenti ambiti:

a) attività di protezione civile all'estero e di messa in sicurezza dei territori colpiti da calamità;

b) attività di soccorso ed opere di assistenza alle popolazioni colpite;

c) attività di soccorso ed opere di assistenza alle popolazioni profughe o rifugiate nel territorio d'Abruzzo a seguito degli eventi eccezionali di cui al presente articolo.

2. Gli interventi di cui al comma 1 e le modalità della loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale al di fuori delle procedure di programmazione previste dall'art. 11. Gli eventuali finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1, possono raggiungere il 100 per cento della spesa nell'ambito del limite delle disponibilità previste a tale scopo dal bilancio regionale e possono essere erogati anticipi fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa presunta. Il saldo verrà erogato ad avvenuta approvazione del relativo rendiconto.

3. Per interventi indifferibili e urgenti, il Presidente della Giunta regionale, sentite le competenti autorità statali, è autorizzato ad effettuare spese, con proprio decreto, fino alla concorrenza della somma di € 200.000,00, dando tempestiva comunicazione alla Giunta ed al consiglio regionale delle iniziative assunte. Di tali somme dovrà essere approvato apposito rendiconto concernente le spese effettivamente sostenute.

4. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi regionali di cui al comma 1, la Giunta regionale può costituire un'apposita unità di crisi, implementare una Rete Infrastrutturale con gli attori locali e sovralocali in tutte le aree di interesse, per veicolare gli aiuti di emergenza e studiare modalità di intervento rapido e predisporre una forza di intervento rapido (F.I.R.) in cooperazione con la Protezione civile.

Art. 9.

Iniziative di educazione allo sviluppo, culturali, di ricerca e di sensibilizzazione ai principi della pace e dell'interculturalità

1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera c), opera per rendere effettivi i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Regione Abruzzo può realizzare iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di informazione, di cooperazione e di formazione che tendano a sensibilizzare la comunità regionale, e in particolare i giovani, ai valori della pace, dell'interculturalità, della solidarietà fra i popoli e della tutela dei diritti umani, volte a prevenire e combattere la discriminazione fondata in particolare sulla razza e l'origine etnica, la religione, le opinioni politiche o le condizioni personali e sociali, in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a).

3. La Regione assume iniziative volte a favorire la nascita e lo sviluppo di una cultura di pace nella scuola, valorizzando il ruolo delle scuole di pace presenti sul territorio regionale.

4. La Regione, d'intesa con le Autorità competenti, assume iniziative volte a favorire altresì attività di aggiornamento degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, in materia di pedagogia e di didattica della pace, di gestione e risoluzione non violenta dei conflitti.

Art. 10.

Iniziative di formazione nel campo della cooperazione internazionale

1. La Giunta regionale, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera d), favorisce e finanzia iniziative di formazione di operatori, volontari o cooperanti internazionali, dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), anche tramite convenzione con enti e soggetti pubblici e privati dotati di provata competenza nelle specifiche materie.

2. La Regione promuove inoltre la realizzazione di attività di assistenza tecnica e di informazione ai soggetti di cui all'art. 5, in particolare per favorire l'accesso ai finanziamenti comunitari ed internazionali.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 11.

Programmazione degli interventi

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, un documento di indirizzo programmatico triennale per l'attuazione della presente legge, denominato «Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale». Detto documento e gli eventuali aggiornamenti sono inviati al Ministero degli affari esteri per gli adempimenti di competenza nel rispetto della vigente normativa statale. Analoga comunicazione viene trasmessa al Ministero degli affari esteri per quanto attiene agli interventi di emergenza.

2. Il documento triennale indica gli obiettivi generali, le priorità di intervento e, per ogni ambito di cui all'art. 6, ad esclusione degli interventi di emergenza, definisce:

a) l'insieme delle attività previste dalla presente legge a esclusione degli interventi di emergenza di cui all'art. 8, articolando le azioni per aree geografiche, per



Paese o aree di interesse interne a un Paese. Tale programma tiene conto delle azioni di cooperazione avviate da soggetti pubblici e privati regionali grazie a finanziamenti governativi e/o comunitari e raccorda gli interventi promossi dalla Regione alle azioni medesime;

b) gli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio, le priorità settoriali e geografiche, indica i criteri per l'individuazione dei soggetti pubblici e privati da coinvolgere nella predisposizione e nella realizzazione delle azioni progettuali e individua la misura della partecipazione finanziaria regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio di cui all'art. 17;

c) i criteri di erogazione dei finanziamenti alle iniziative e ai progetti a favore di soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro, compresi fra quelli indicati negli articoli 1 e 5, i criteri di ripartizione dei finanziamenti tra progetti di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione umanitaria, progetti e iniziative di partenariato internazionale;

d) la scadenza annuale per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale, le modalità di presentazione delle proposte, i criteri di valutazione preventiva degli interventi che si intendono realizzare e di verifica dei risultati degli stessi, i criteri di redazione e di utilizzazione della graduatoria, le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi;

e) i limiti, i criteri e le priorità di concessione dei contributi di cui all'art. 7, comma 2, lett. *b)*;

f) le forme di monitoraggio e di valutazione dei progetti in corso d'opera o realizzati;

g) le forme del coordinamento delle politiche regionali nei confronti dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione, anche mediante appositi programmi di interventi integrati d'area da realizzarsi in Paesi esteri.

3. Le indicazioni di cui all'art. 2, lett. *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* sono contenute nei bandi per la presentazione di proposte progettuali, emanati ogni triennio dal Servizio Attività Internazionali – Ufficio per la cooperazione internazionale.

4. La Giunta regionale, ai fini della predisposizione del «Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale», consulta preventivamente i soggetti impegnati nella cooperazione internazionale, il comitato tecnico consultivo per la cooperazione e lo sviluppo di cui all'art. 14, tenendo conto delle risultanze della Conferenza regionale sulla cooperazione internazionale di cui al successivo comma 6, lett. *a)*.

5. Annualmente la Giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del «Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale» ed un programma annuale di attuazione del medesimo documento.

6. Al fine di favorire la massima partecipazione al processo di programmazione degli interventi di cui alla presente legge, la Giunta regionale organizza periodicamente, almeno a cadenza triennale e prima della predisposizione del programma triennale di cui all'art. 11:

a) una conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo e le attività di partenariato internazionale, quale occasione di confronto e di verifica delle iniziative intraprese, nonché di formulazione delle linee della successiva programmazione, con la partecipazione e la collaborazione di tutti i soggetti interessati agli interventi, e in particolare gli Enti locali e i soggetti pubblici e privati;

b) una manifestazione, avente per oggetto il mercato equo e solidale e del consumo critico al fine di promuovere la vendita dei prodotti provenienti dai Paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo, da parte di istituzioni e associazioni italiane o di immigrati provenienti dai relativi Paesi che si occupano, senza fini di lucro, di commercio equo e solidale.

Art. 12.

Attuazione del programma regionale

1. Le funzioni amministrative di attuazione del programma regionale sono svolte dalla Giunta regionale, tramite la direzione affari della Presidenza, politiche legislative e comunitarie, rapporti esterni – Servizio attività internazionali – Ufficio per la Cooperazione Internazionale, che vi provvede secondo quanto stabilito dalla presente legge.

2. Alla realizzazione dei programmi e dei progetti di iniziativa regionale, la Giunta regionale provvede, previa stipulazione di appositi convenzioni o contratti sottoscritti dal Presidente della Giunta regionale:


a) direttamente, attraverso i propri Uffici o quelli degli Enti dipendenti dalla Regione, nonché avvalendosi dell'attività di strutture finanziarie dalla stessa controllate;

b) avvalendosi della collaborazione di Enti locali, organizzazioni non governative, associazioni di volontariato di comprovata esperienza in materia, università, scuole, enti e istituti di ricerca, imprese e cooperative aventi sede in regione, associazioni pubbliche e private non aventi finalità di lucro;

c) concorrendo finanziariamente o in altra forma alle iniziative dei soggetti di cui agli articoli 1 e 5, con esclusione di quelli aventi finalità di lucro.

3. In sede di attuazione dei progetti e delle iniziative di cui alla presente legge viene assicurata un'adeguata pubblicizzazione degli stessi, al fine di garantirne la migliore conoscenza e per favorire la diffusione dei metodi e dei risultati.

4. Il programma è accompagnato dalla relazione sullo stato di attuazione e sui risultati delle iniziative in base ai programmi degli anni precedenti; agli stessi è data ampia diffusione in ambito regionale.



5. I programmi e i relativi progetti che la Regione intende finanziare ai sensi della presente legge, devono prevedere l'accertamento di compatibilità ambientale. Tale valutazione deve, inoltre, essere estesa al medio e lungo periodo con particolare attenzione alle tecnologie utilizzate, che devono risultare appropriate alla situazione socio-economica del Paese partner, nonché avere reali possibilità di gestione autonoma con impiego di sole risorse locali.

Art. 13.

Osservatorio regionale sulle politiche di cooperazione internazionale, sistema informativo della cooperazione allo sviluppo e delle attività internazionali e banca dati.

1. La Regione, attraverso la Direzione affari della Presidenza, politiche legislative e comunitarie, rapporti esterni – Servizio attività internazionali – Ufficio per la cooperazione internazionale, svolge funzioni di osservatorio regionale sulle politiche di cooperazione al fine di favorire l'integrazione tra le politiche della Regione e di tutti gli operatori della cooperazione internazionale presenti sul territorio d'Abruzzo.

2. Le funzioni di osservatorio comprendono il reperimento delle informazioni necessarie all'attuazione di una banca dati regionale delle attività di cooperazione internazionale e decentrata promosse dalla Regione e da tutti gli operatori della cooperazione internazionale presenti sul territorio d'Abruzzo.

3. La Regione, attraverso le funzioni di osservatorio, si propone come punto informativo e divulgativo, nonché come luogo di promozione delle varie iniziative in atto.

4. La Regione, allo scopo di fornire un adeguato supporto analitico al sistema di programmazione di cui agli articoli 11 e 12 e di coordinare e diffondere le informazioni attinenti alla presente legge a tutti i soggetti interessati, realizza un sistema informativo della cooperazione allo sviluppo e delle attività internazionali che coinvolgono soggetti operanti in Regione.

5. Le modalità di organizzazione e gestione del sistema informativo sono stabilite con atto della Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Nell'ambito della relazione annuale della Giunta, di cui all'art. 11, comma 4, è dato atto dello stato di attuazione del sistema informativo.

TITOLO III

ORGANISMI TECNICI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 14.

Comitato tecnico per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale

1. Presso la Giunta regionale è istituito un comitato tecnico per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale. Esso collabora all'elaborazione dei programmi, svolge funzioni consultive e propositive in

ordine all'attuazione delle attività di cooperazione, anche attraverso la valutazione delle iniziative di cui all'art. 12, comma 2, lettera c) ed in relazione alle attività di cui all'art. 13, oltre alla costituzione ed al relativo aggiornamento dell'Albo regionale di cui all'art. 5, comma 2.

2. Il comitato è costituito:

a) dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato che lo presiede;

b) dal componente la Giunta preposto al settore cooperazione internazionale;

c) dal componente la Giunta preposto al Settore emigrazione e immigrazione;

d) da tre consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze consiliari e dei quali uno assume le funzioni di vicepresidente;

e) dal dirigente del servizio attività internazionali;

f) da tre rappresentanti degli Enti locali, uno indicato da A.N.C.I., uno indicato da U.P.I. ed uno indicato da U.N.C.E.M. regionali;

g) da tre rappresentanti delle confederazioni sindacali più rappresentative;

h) da sei rappresentanti delle associazioni datoriali e cooperativistiche più rappresentative;

i) da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative;

l) da tre rappresentanti di Università e centri, istituti o organismi scientifici, di ricerca o culturali designati dai rispettivi enti;


m) da un rappresentante della direzione sviluppo economico della Regione Abruzzo;

n) da un rappresentante della direzione Protezione civile - Ambiente della Regione Abruzzo.

3. Partecipa ai lavori del comitato, con solo diritto di parola e con esclusione della valutazione dei progetti, un unico rappresentante designato dalle organizzazioni non governative e dalle associazioni di volontariato presenti sul territorio d'Abruzzo, riconosciute ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

4. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del comitato, con solo diritto di parola e con esclusione della valutazione dei progetti, in relazione a specifici argomenti, funzionari della Regione o esperti esterni, imprenditori e le organizzazioni dei lavoratori immigrati riconosciute nella Regione.

5. Il comitato è costituito con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni pervenute dai gruppi consiliari o dalle organizzazioni di rappresentanza, ed i componenti, salvo sostituzione, rimangono in carica per la durata della legislatura; anche dopo tale evento, esso continua a esercitare le sue funzioni ad interim sino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo della deliberazione di nomina del nuovo comitato.



6. Trascorsi trenta giorni dalle richieste, qualora le designazioni non pervengano, il comitato può essere costituito, purché venga raggiunta la maggioranza dei componenti.

7. È fatta salva la possibilità di una successiva integrazione relativamente alle nomine pervenute in ritardo.

8. Ai componenti il comitato, esclusi i consiglieri regionali, spetta il trattamento previsto dalla legge regionale 2 febbraio 1988, n. 15.

9. Entro trenta giorni dal suo insediamento, il Comitato adotta un regolamento per il proprio funzionamento.

10. La segreteria del comitato è assicurata dal servizio attività internazionali – Ufficio per la cooperazione internazionale.

Art. 15.

Coordinamento fra i soggetti della cooperazione decentrata

1. Al fine di favorire il coordinamento degli interventi e la programmazione degli stessi per area geografica, si prevede di promuovere l'utilizzo della quota del 0,8 per cento dei primi titoli delle entrate correnti dei bilanci di previsione degli Enti locali – prevista dall'art. 19 del decreto-legge 18 febbraio 1993, n. 8, convertito con relative modifiche dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 – nonché per coordinare il reperimento delle risorse finanziarie e la partecipazione ai programmi di cooperazione promossi a livello nazionale, comunitario ed internazionale.

2. La Giunta regionale, al fine di favorire il coordinamento degli interventi e la programmazione degli stessi per area geografica, nonché per coordinare il reperimento delle risorse finanziarie e la partecipazione ai programmi di cooperazione internazionali, comunitari e nazionali, convoca periodicamente, almeno una volta l'anno, Tavoli-Paese e/o Forum della Cooperazione regionale, costituiti dai soggetti di cui all'art. 5 interessati agli interventi in una determinata area geografica o per una determinata area tematica, assicurando, se necessario, nei rapporti con il Ministero degli affari esteri il raccordo amministrativo ed informativo.

Art. 16.

Partecipazione all'osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo

1. La Regione Abruzzo è autorizzata ad aderire, con quote associative, all'osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo (O.I.C.S.) in relazione alle finalità statutarie di solidarietà sociale che esso persegue nel campo della cooperazione internazionale.

2. La quota annuale di partecipazione all'O.I.C.S. grava sul fondo di cui all'art. 17.

TITOLO IV NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.

Norma finanziaria

1. Per l'anno 2013 non si procede a dare attuazione alle previsioni di spesa di cui alla presente legge.

2. Per le annualità successive al 2013, gli oneri derivanti dall'art. 11 della presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti del capitolo di spesa di nuova istituzione denominato «Fondo regionale per le attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale», annualmente determinati ed iscritti con la legge di bilancio ai sensi della legge regionale di contabilità 25 marzo 2002, n. 3.

Art. 18.

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. A partire dall'approvazione del primo programma triennale di cui all'art. 11, sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 14 dicembre 1989, n. 105;
- b) legge regionale 14 aprile 1992, n. 33;
- c) legge regionale 20 aprile 1995, n. 63.

2. Il comitato tecnico consultivo per la cooperazione e lo sviluppo di cui all'art. 5 della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 105, nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 789 dell'8 agosto 2005, rimane in carica nella composizione, fatte salve eventuali necessarie sostituzioni, esistente al momento dell'entrata in vigore della presente legge regionale fino allo scioglimento degli organi regionali dell'attuale legislatura.

Art. 19.

Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale della Regione». È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 4 gennaio 2014

CHIODI

14R00126



LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2014, n. 6.

Modifica alle leggi regionali 8.2.2005, n. 6, art. 202, 3.3.2005, n. 23, art. 21 e 9.11.2005, n. 33 (Iniziative a favore del centro regionale di audiologia) e norme per la formazione di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 3 - Speciale - del 10 gennaio 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Con il presente disegno di legge la Regione Abruzzo intende:

- a) rendere gratuita per l'utenza la fornitura di pile monouso o ricaricabili per impianto cocleare;
- b) rendere gratuita per l'utenza la fornitura di parti di ricambio e di pile monouso o ricaricabili per le protesi a processore impiantabili nell'orecchio medio;
- c) integrare l'importo del DRG 49 corrispondente alla procedura di impianto cocleare con tariffa aggiuntiva;
- d) integrare l'importo del DRG 55 (impianto di apparecchio acustico elettromagnetico) corrispondente alla procedura di protesi a processore impiantabile nell'orecchio medio con tariffa aggiuntiva;
- e) erogare fondi per il buon funzionamento del centro regionale di audiologia e per gli impianti cocleari;
- f) deliberare il riconoscimento del centro come CRR (Centro di riferimento regionale).

Art. 2.

Disposizioni

1. La Regione Abruzzo recepisce l'art. 6 del DPCM del 5 marzo 2007.

Art. 3.

Interventi ammessi

1. A integrazione dell'art. 6 del DPCM del 5 marzo 2007 si prevede la manutenzione, la riparazione, la sostituzione o aggiornamento tecnologico gratuito del sistema di alimentazione per impianto cocleare compresa la fornitura di batterie monouso o ricaricabili.

2. La fornitura della dotazione verrà effettuata previa prescrizione unica annuale del Centro di riferimento di audiologia e per gli impianti cocleari (alternativa la ASL di appartenenza).

3. La fornitura di batterie ricaricabili è determinata in 3 pezzi per anno.

4. La fornitura di batterie monouso è determinata in numero di 365 pezzi per anno.

5. Si prevede inoltre la manutenzione, la riparazione, la sostituzione o l'aggiornamento tecnologico di componenti esterne per tutte le protesi a processore digitale impiantabili nell'orecchio medio con codici riconducibili alla tabella già in essere per gli impianti cocleari oltre alle integrazioni effettuate all'art. 6 del DPCM 5 marzo 2007 riguardo la manutenzione di impianti cocleari.

6. Si dispone che venga effettuato rimborso aggiuntivo di € 25.000 corrispondente ai codici intervento: 20.96, 20.97, 20.98 quando siano collegati al DRG n. 49.

7. Si dispone che venga effettuato rimborso aggiuntivo di € 10.000 corrispondente al codice intervento: 20.94 e 20.95 quando sia collegato al DRG n. 55.

8. Si dispone sovvenzione per il centro regionale di audiologia e per gli impianti cocleari di € 150.000,00.

9. Si delibera il riconoscimento definitivo del Centro regionale di audiologia e per gli impianti cocleari di Pescara come CRR (Centro di riferimento regionale).

Art. 4.

Percorsi formativi di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici

1. La Regione Abruzzo provvede alla formazione per l'esercizio dell'arte ausiliaria di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1964, recante la Disciplina delle Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie, ed il R.D. 31.5.1928, n. 1334 attraverso l'organizzazione di corsi e delle relative attività didattico formative, nel rispetto del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

2. Il percorso formativo di cui al comma 1 nonché i requisiti per l'accesso a detti percorsi, la tipologia e l'articolazione dell'offerta formativa, gli accertamenti finali e la natura del titolo rilasciato sono desunti dall'esperienza comunitaria quale apprezzata dallo Stato Italiano ai fini del riconoscimento dei titoli corrispondenti a quelli di massaggiatore e di capo bagnino, e dall'esperienza di altre Regioni che operano nella formazione della predetta figura. I requisiti sono individuati dall'allegato A alla presente legge.

3. Per le Scuole o Istituti già precedentemente autorizzati ed aventi esperienza pluriennale nella formazione della predetta figura, sarà possibile richiedere nuova autorizzazione conformandosi alla presente legge.

4. La Regione Abruzzo riconosce i percorsi di formazione avviati per il conseguimento dell'Arte di cui al primo comma, al momento di entrata in vigore della presente legge.



Art. 5.

Norma finanziaria

1. In fase di prima applicazione, agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, stimati per il corrente esercizio finanziario in € 150.000,00, si fa fronte con le risorse stanziare sulla U.P.B. 12.01.001 denominata "Finanziamento regionale di parte corrente connesso al Servizio Sanitario Nazionale" mediante il capitolo di nuova istituzione denominato "Iniziativa a favore del Centro Regionale di Audiologia".

2. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e cassa:

in diminuzione U.P.B. 02.01.009 - Capitolo 321906 per € 150.000,00;

in aumento U.P.B. 12.01.001 - Capitolo di nuova istituzione denominato "Iniziativa a favore del Centro Regionale di Audiologia" per € 150.000,00.

3. Per il biennio 2014-2015, agli oneri stimati per ciascun anno in € 150.000,00 in termini di competenza si fa fronte con le risorse iscritte nella U.P.B. 12.01.001 "Finanziamento regionale di parte corrente connesso al Servizio Sanitario Nazionale".

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 4 gennaio 2014

CHIODI

(Omissis).

14R00127

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2014, n. 7.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2014).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 6 - Speciale del 17 gennaio 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 1.

Rifinanziamento di leggi regionali

1. Ai sensi del comma 2, dell'art. 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della regione Abruzzo) è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegata Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali per un importo pari a quello riportato nell'«Allegato 1».

Art. 2.

Modifica degli stanziamenti continuativi e limiti d'impegno


1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014 è autorizzata la modifica agli stanziamenti continuativi e ai limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno di cui all'«Allegato 2».

Art. 3.

Modifiche alle denominazioni delle unità previsionali di base, istituzione e modifica capitoli di bilancio nello stato di previsione dell'entrata e della spesa.

1. Per la contabilizzazione delle entrate regionali derivanti dall'Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP e dall'Addizionale IRPEF nello stato di previsione dell'entrata del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 2014 sono istituiti i seguenti capitoli:

01.01.003 - 11720 denominato «Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - Leva fiscale regionale destinata alle funzioni proprie»;



01.01.003 - 11770 denominato «Addizionale IRPEF di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - Leva fiscale regionale destinata alle funzioni proprie».

2. Nello stato di previsione della spesa del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 2014 il Cap. 02.02.007 - 11412 viene ridenominato nei seguenti termini: «Spese per i sistemi di telefonia e VOIP, VOICE OVER IP, VOCE su rete di trasmissione dati».

3. Nello stato di previsione della spesa del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 2014 il Cap. 02.02.007 - 11455 viene ridenominato nei seguenti termini: «Spese per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare».

4. Lo stanziamento dei capitoli di cui ai commi precedenti viene determinato dalle annuali leggi di bilancio.

Art. 4.

Disposizioni in materia di entrate regionali

1. Per l'esercizio finanziario 2014, le entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico di cui all'art. 86 del decreto legislativo n. 112/1998 sono destinate al finanziamento dei programmi di metanizzazione del territorio regionale discendenti dalla legge regionale 3 aprile 1995, n. 25 (Norme per la concessione dei contributi regionali per l'utilizzazione del metano e gas G.P.L. o similari), dalla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 141 (Contributi regionali per la realizzazione delle cabine di decompressione e delle condotte di collegamento alle reti urbane di distribuzione del gas metano) e dalla legge regionale 27 dicembre 2001, n. 84 (Norme per la concessione di contributi regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo) per l'importo di € 3.364.000,00.

2. Le entrate ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1 sono ripartite secondo le disposizioni previste all'art. 93, comma 8-ter, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7, nonché secondo le disposizioni previste dall'art. 1 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze delle acque pubbliche) e le disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale 22.10.2013, n. 37 (Interventi finanziari nel settore sociale, culturale e sanitario e modifica all'art. 38 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1).

3. Per l'esercizio 2014 la previsione di competenza del capitolo di entrata 03.02.001 - 32107, denominato «Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico - art. 86 del decreto legislativo n. 112/1998» è fissato in € 11.364.000,00.

Art. 5.

Disposizioni in materia di enti regionali

1. L'ammontare dei residui attivi e del saldo di cassa finale, nonché dei residui passivi risultanti dal conto consuntivo e dal piano di liquidazione della ex Azienda di soggiorno di Pescara sono iscritti come stanziamenti

ti del bilancio regionale con variazione dello stesso ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della regione Abruzzo), nel rispetto del principio del pareggio finanziario del bilancio e mediante integrazione dello stanziamento del fondo di riserva per spese obbligatorie dell'eventuale importo corrispondente al saldo positivo rilevato dal piano di liquidazione.

2. La direzione regionale competente in materia di turismo, procede alla gestione dei residui attivi e passivi a valere sugli stanziamenti iscritti sul bilancio regionale ai sensi del comma 1.

Art. 6.

Obiettivi di finanza pubblica della regione Abruzzo

1. La Giunta regionale è autorizzata a conseguire la riduzione dell'indebitamento regionale mediante utilizzo delle risorse statali e regionali destinate per legge a tale finalità ovvero mediante utilizzo di risorse finanziarie iscritte sull'unità previsionale della spesa 16.03.002 denominata «Quota capitale ammortamento mutui a carico della regione».

2. Le riduzioni di spesa derivanti dalle operazioni di riduzione dell'indebitamento sono vincolate all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale è autorizzata a disporre le variazioni di bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le modalità di cui all'art. 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3.

Capo II

PATTO DI STABILITÀ

Art. 7.

Patto di stabilità interno


1. Al fine di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il rispetto del Patto di stabilità interno per l'anno 2014, la direzione competente in materia di bilancio e ragioneria della Giunta regionale coordina mediante i relativi servizi bilancio e ragioneria generale l'assunzione degli impegni e l'effettuazione dei pagamenti ed è autorizzata all'interruzione dei medesimi impegni e pagamenti qualora ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati per l'ente regionale.

Art. 8.

Obiettivi di finanza pubblica degli enti locali

1. Gli enti locali che hanno acquisito il personale delle ex comunità montane, anche in attuazione del procedimento di liquidazione di cui alla legge regionale 9 gennaio 2013, n. 1, beneficiano prioritariamente di quanto previsto dal presente articolo.

2. La regione, in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 138 e seguenti dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità



2011), provvede ad adattare per gli enti locali le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno, fermo restando il rispetto dell'obiettivo complessivamente determinato in attuazione della normativa nazionale.

3. In applicazione del comma 2, la regione provvede a comunicare agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno e, contestualmente, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

4. Con deliberazione di Giunta regionale sono stabilite le modalità applicative in attuazione dei commi 2 e 3.

Capo III

ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 9.

Contributi alle Ater

1. Al fine di compensare le entrate delle Ater per l'effetto della riduzione delle stesse verificatasi in applicazione dell'art. 2, della legge regionale n. 27/2013 è assegnato un contributo straordinario per l'esercizio 2014 di € 100.000,00.

2. Il riparto delle risorse di cui al comma 1 è effettuato dalla Giunta regionale su richiesta delle Ater asseverata dai revisori dei conti che dimostri le minori entrate registrate per l'effetto della legge regionale n. 27/2013.

3. Agli oneri di cui al presente articolo per l'esercizio 2014 si provvede con lo stanziamento iscritto sul capitolo di nuova istituzione 151577, U.P.B. 03.01.002 denominato «Contributo alle Ater per la rideterminazione dei canoni ai sensi della legge regionale n. 27/2013».

4. La copertura finanziaria è assicurata dalla seguente variazione di bilancio del 2014:

U.P.B. 03.02.001 parte entrata Cap. 32106 in aumento di € 100.000,00;

U.P.B. 03.01.002 parte spesa Cap. 151577 di nuova istituzione denominato «Contributi alle Ater per la rideterminazione dei canoni ai sensi della legge regionale n. 27/2013» in aumento € 100.000,00.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie sul teatro di prosa ed integrazione alla legge regionale n. 5/1999

1. Dopo il comma 5, dell'art. 12 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 5 (Norme organiche sul teatro di prosa), aggiungere il comma seguente:

«5-bis. La regione Abruzzo riconosce il Drammateatro di Popoli quale residenza teatrale storica e contribuisce al finanziamento della sua attività con uno stanziamento continuativo annuale di 0,50 centesimi.»

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento sul Cap. 62436 «Interventi a favore del Teatro di prosa - legge regionale 11 febbraio 1999, n. 5», U.P.B. 10.02.009, per un importo di 0,50 centesimi.

3. Le risorse trovano copertura dalla riduzione del Cap. 61664, U.P.B. 10.01.005.

Art. 11.

Norme per la reviviscenza della legge regionale 3 luglio 2012, n. 32 con modifiche

1. L'art. 17, della legge regionale 23 dicembre 2012, n. 57 «Interventi regionali per la vita indipendente» è abrogato con reviviscenza della legge regionale 3 luglio 2012, n. 32.

2. Alla legge regionale risultante dalla reviviscenza di cui al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: Disposizioni per il sostegno per l'organizzazione dell'adunata nazionale degli Alpini nella regione Abruzzo per l'anno 2015;

b) nel testo della legge la parola «2014» è sostituita ovunque con la parola «2015»;

c) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Copertura finanziaria*). — 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge quantificati complessivamente per il 2014 in € 150.000,00 si provvede mediante lo stanziamento di competenza e cassa del capitolo di nuova istituzione U.P.B. 10.01.003 denominato «Sostegno per l'organizzazione dell'Adunata nazionale degli alpini».

2. Per l'esercizio successivo lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con legge di bilancio ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della regione Abruzzo).

3. La copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 è assicurata per il 2014 mediante la seguente variazione, per competenza e cassa, del bilancio di previsione relativo all'anno 2014:

a) U.P.B. 01.01.005 - 11102 denominato «Funzionamento del Consiglio regionale» in diminuzione di € 150.000,00;

b) U.P.B. 10.01.003 - capitolo 91512 denominato «Sostegno per l'organizzazione dell'Adunata nazionale degli alpini» in aumento di € 150.000,00.»

Art. 12.

Contributo alle sezioni provinciali Unione italiana ciechi

1. Per l'esercizio finanziario 2014, la regione Abruzzo incrementa di € 30.000,00 lo stanziamento finanziario previsto per il contributo alle sezioni provinciali Unione italiana ciechi.

2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura con le risorse stanziato sul Cap. 71624 U.P.B. 13.01.005 denominato «Contributi al Consiglio regionale Abruzzo e alle sezioni provinciali abruzzesi dell'Unione italiana ciechi (UIC)».



Art. 13.

*Contributo in favore dell'Associazione
On The Road onlus di Pescara*

1. È concesso, per l'anno 2014, un contributo di € 75.000,00 in favore dell'Associazione On The Road onlus di Pescara, per Train De Vie, Centro polifunzionale per le persone senza fissa dimora di Pescara.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata l'iscrizione, per l'anno 2014, dello stanziamento di € 75.000,00 nell'ambito della U.P.B. 13.01.003, Cap. 71639 denominato «Interventi sociali a favore delle persone senza fissa dimora - Legge n. 328/2000».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede mediante variazione in diminuzione, per € 75.000,00, del Cap. 321906, U.P.B. 02.01.009, denominato «Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi derivanti dalle gestioni commissariali delle ex USL - Legge regionale 25 agosto 2006, n. 29, art. 70».

Capo IV

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

Art. 14.

Integrazioni all'art. 5 della legge regionale n. 4/2009

1. All'art. 5 della legge regionale 19 marzo 2009, n. 4 recante «Principi generali in materia di riordino degli enti regionali», dopo il comma 1-*octies*, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-*nonies*. Nelle more della conclusione delle procedure di cui al comma 1-*septies*, la Giunta regionale nomina i tre membri del Consiglio di amministrazione dell'ARAP individuandoli tra i commissari per il riordino in carica alla data del 1° dicembre 2013.

1-*decies*. L'Organo di Amministrazione nominato ai sensi del comma precedente, rimane in carica sino all'insediamento dell'Organo di Amministrazione nominato all'esito dell'espletamento delle procedure di cui al comma 1-*quinqüies*.

1-*undecies*. Gli amministratori nominati ai sensi del comma 1-*nonies* hanno diritto al solo compenso lordo che, alla data del 1° dicembre 2013, percepivano in qualità di commissari per il riordino, compenso posto a carico dell'ARAP, non essendoci alcun onere per la regione Abruzzo.»

Art. 15.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 17/2011

1. La lett. b), del comma 4, dell'art. 14 della legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 «Riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)» è abrogata.

Art. 16.

*Norme per la riduzione della spesa per il personale
a tempo determinato*

1. All'art. 3, della legge regionale 28 settembre 2012, n. 48 «Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010), modifiche alla legge regionale 10 marzo 1993, n. 15 (Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari) e disposizioni relative al contenimento della spesa del personale a tempo determinato» dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«2. Al fine della determinazione del limite di cui al comma 28, dell'art. 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono incluse tutte le spese sostenute per il personale assunto a tempo determinato nell'anno 2009, ivi compreso quelle sostenute per il personale assunto a tempo determinato per le esigenze dei gruppi consiliari.»

Art. 17.

Modifiche alla legge regionale n. 18/2001

1. A decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo, alla tabella «C» della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 «Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione» è eliminata la colonna titolata «Dirigente».

Art. 18.


Modifica dell'art. 52 della legge regionale n. 1/2012

1. I commi 2 e 3, dell'art. 52 (Disciplina per la promozione e la valorizzazione dell'Amministrazione di sostegno) della legge regionale n. 1/2012 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2012)», sono sostituiti dal seguente:

«2. La Giunta regionale, entro la data del 30 aprile 2014, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, nonché sentiti i rappresentanti di organismi ed associazioni che intervengono nella protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia:

a) promuove e disciplina a livello comunale o sovracomunale l'istituzione e gestione di appositi albi dei soggetti qualificati e disponibili ad assumere l'incarico di Amministratore di sostegno;

b) concorda e definisce i criteri per l'istituzione, la gestione e l'aggiornamento, a fini statistici e conoscitivi, dell'elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di Amministratore di sostegno.»



Art. 19.

Modifica alla legge regionale n. 25/2011

1. All'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 25/2011 «Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche» le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2015».

Art. 20.

Modifica alla legge regionale n. 12/2007

1. Alla lett. c-bis), dell'art. 1, della legge regionale n. 12/2007 «Integrazione all'art. 15 della legge regionale n. 141/1997 recante (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative)», così come modificato dall'art. 2, comma 1 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 42 recante (Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive) le parole «l'anno 2011» sono sostituite con le parole «l'anno 2014».

Art. 21.

Integrazione alla legge regionale n. 53/1997

1. All'art. 23, della legge regionale n. 53/1997 «Interventi nel settore agricolo, agroalimentare, della pesca marittima e acquacoltura», è aggiunto il seguente comma 9:

«9. La Giunta regionale, prima dell'approvazione di disegni di legge o di atti amministrativi generali, individua le fattispecie per le quali è necessario operare una valutazione degli effetti economici e sociali sul settore agricolo derivanti dai predetti provvedimenti. Tale valutazione preliminare viene effettuata nelle sedi di concertazione tra la regione e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.»

Art. 22.

Modifiche alla legge regionale n. 45/2007

1. Il comma 5, dell'art. 6, della legge regionale n. 45/2007 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) e s.m.i., è sostituito dal seguente:

«5. I Comuni, nel caso le attività inerenti il servizio di gestione rifiuti siano svolte da privati, inviano direttamente i dati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti, alla provincia, per consentirne l'elaborazione e la trasmissione all'ORR, all'ONR ed all'ARTA. Le informazioni di cui al periodo precedente, relative ai comuni che hanno affidato il servizio di gestione rifiuti a società pubbliche direttamente partecipate dall'ente stesso, sono inviate alla provincia territorialmente competente dall'affidatario del servizio, con comunicazione anche ai comuni cui i dati si riferiscono. I dati validati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché tutte le

altre informazioni sulla gestione dei rifiuti sono trasmessi esclusivamente in via telematica alla provincia territorialmente competente, per consentirne la trasmissione alla regione.»

2. Il comma 5-ter, dell'art. 6, della legge regionale n. 45/2007, è sostituito dal seguente:

«5-ter. Nel rispetto della tempistica di cui al comma 5-bis, i soggetti di cui al comma 5 trasmettono le dichiarazioni di validazione e veridicità dei dati forniti; i contenuti e le modalità di trasmissione telematica sono stabilite dalla Giunta regionale. Le disposizioni di cui sopra si applicano a tutte le informazioni e comunicazioni sulla gestione dei rifiuti dei comuni.»

3. Il comma 2, dell'art. 7 (Modifiche all'art. 6 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45) della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 44 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) n. 1107/2009. (Legge comunitaria regionale 2011)» è abrogato.

4. Il comma 3, dell'art. 7 (Modifiche all'art. 6 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45) della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 44 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) n. 1107/2009. (Legge comunitaria regionale 2011)» è abrogato nella parte in cui inserisce il comma 5-ter.

Art. 23.

Modifiche alla legge regionale n. 20/2013


1. Al comma 1, dell'art. 2, della legge regionale 16 luglio 2013, n. 20 «Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013), modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015 e ulteriori disposizioni normative) le parole «31 gennaio 2014» sono sostituite dalle parole «30 settembre 2014».

2. Al comma 2, dell'art. 2 della legge regionale 20/2013, le parole «31 gennaio 2014» sono sostituite dalle parole «30 settembre 2014».

Art. 24.

Modifiche alla legge regionale approvata con verbale n. 169/8 del 12 dicembre 2013

1. Il comma 3, dell'art. 2, della legge regionale «Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche» approvata con verbale n. 169/8 del 12 dicembre 2013, è abrogato.



2. Al comma 2, dell'art. 6, della legge regionale «Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche» approvata con verbale n. 169/8 del 12 dicembre 2013, sopprimere le parole «lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze o con».

Art. 25.

Disposizioni in materia di «Costi - Partecipazione alla spesa da parte degli utenti» di cui al punto 2.5 del Piano sanitario regionale 1994 - 1996 approvato con legge regionale n. 72/1994, art. 1.

1. La disposizione di cui al punto 2.5 «Costi - Partecipazione alla spesa da parte degli utenti» del Piano sanitario regionale 1994 - 1996 approvato con legge regionale 25 ottobre 1994, n. 72, art. 1, trova applicazione fino al 31 dicembre 2013.

Capo V

ULTERIORI DISPOSIZIONI NORMATIVE

Art. 26.

Contrasto dell'evasione e dell'elusione dei tributi regionali e locali in materia fiscale e contributiva

1. Al fine di promuovere e sostenere idonee forme di collaborazione e integrazione dell'attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali regionali, delle province e dei comuni, nonché di quelli contributivi, e di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in coerenza con i principi di cui all'art. 2, comma 2, lettere *d*) e *z*), e all'art. 261, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione) ed in attuazione dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso la regione, senza oneri aggiuntivi per la finanza regionale, una commissione per il contrasto dell'evasione e dell'elusione dei tributi erariali in materia fiscale e contributiva.

2. La commissione, con cadenza semestrale, fermo restando le competenze attribuite in materia ai predetti organismi dalle vigenti disposizioni legislative e nel rispetto della propria autonomia organizzativa, provvede alla ricognizione delle disposizioni normative, dei dati rilevanti e delle informazioni in materia di accertamento e riscossione dei tributi regionali e locali, nonché in materia fiscale e contributiva, finalizzata a incentivare e potenziare l'integrazione dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e contributiva, e nell'emersione delle basi imponibili.

3. La commissione, composta in forma paritetica da tre rappresentanti designati dalla regione, di cui uno con funzioni di Presidente, due rappresentanti designati rispettivamente dalle province e dai comuni in ambito regionale, e da un rappresentante ciascuno designato dall'Agenzia delle entrate e degli enti previdenziali, sulla base della ricognizione di cui al comma 2, può promuovere la stipula di apposite convenzioni tra gli organismi interessati per il contrasto al fenomeno dell'elusione e dell'evasione dei tributi dovuti agli enti territoriali, in materia fiscale e contributiva, anche mediante l'integrazione dei dati e delle informazioni in possesso dei predetti organismi, anche in via telematica.

4. La commissione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei diversi livelli istituzionali, può proporre modifiche normative e specifici accordi volti al progressivo miglioramento e potenziamento delle modalità tecniche e operative nell'attività di accertamento, prevedendo ulteriori forme di riconoscimento premiale in relazione al maggior gettito derivante dall'azione di accertamento e di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, in attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge regionale 5 maggio 2009, n. 42), compreso l'eventuale riutilizzo di una quota del maggior gettito riferibile all'attività di recupero fiscale per il finanziamento di programmi e interventi finalizzati al sostegno dell'economia, alla promozione di nuova occupazione e di assistenza socio-sanitaria in favore dei soggetti a rischio di esclusione sociale nell'ambito del territorio regionale da escludere dal complesso delle spese finali determinate ai fini del rispetto della disciplina del Patto di stabilità interno.

5. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito e gli adempimenti organizzativi connessi all'attuazione delle disposizioni del presente articolo saranno disciplinati con apposita delibera di Giunta regionale.

Art. 27.

Norme in materia di trasporti

1. La regione e gli enti locali titolari delle concessioni e dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale su gomma in scadenza al 31 dicembre 2013 provvedono a garantire la continuità del servizio in applicazione dell'art. 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, tramite imposizione dell'obbligo di continuità del servizio pubblico fino all'affidamento dei servizi ai sensi del presente articolo e comunque per una durata non superiore ad un anno.

2. Al fine di garantire la continuità del servizio ferroviario regionale e per poter procedere ad un'unica gara per l'affidamento dei servizi di trasporto del Bacino unico del ferro, il contratto dei servizi ferroviari regionali gestiti da Ferrovia Adriatica Sangritana S.p.a., in scadenza al 31 dicembre 2013, è prorogato di un anno fino al 31 dicembre 2014.



3. La Giunta regionale è autorizzata, nel corso dell'esercizio 2014, a concedere all'azienda pubblica ARPA S.p.A. una o più anticipazioni di cassa fino all'importo massimo complessivo di euro 10 milioni. Le anticipazioni sono finalizzate a sopperire a temporanee esigenze di liquidità dell'azienda e devono essere estinte e rimborsate entro il 31 dicembre 2014. In caso di mancato rimborso o di sopravvenute esigenze di cassa della regione, la regione potrà recuperare le anticipazioni concesse a valere sui contributi di esercizio.

4. Gli oneri derivanti dall'erogazione dei contributi al settore del trasporto pubblico locale previsti dall'Accordo decentrato del 28 maggio 2004, relativamente agli anni 2012 e 2013, trovano copertura finanziaria sui residui di cui ai capitoli di parte spesa del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014 n. 181002 (U.P.B. 06.01.003), n. 181003 (U.P.B. 06.01.002) e n. 181004 (U.P.B. 06.01.002).

Art. 28.

Misure di sostegno alla trasmissione d'impresa in favore di lavoratori riuniti in cooperativa per finalità di salvaguardia occupazionale.

1. La regione, in considerazione della crisi economica internazionale, delle ripercussioni negative della stessa sul sistema produttivo regionale, della grave difficoltà attraversata da molte imprese, dei rischi di gravi perdite in termini di occupazione, di saperi e di competenze presenti nel tessuto produttivo e sociale abruzzese, ritiene necessario promuovere la trasmissione d'impresa nell'ambito di una più vasta azione contro la crisi economica e per l'occupazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, la regione sostiene esperienze di trasmissione d'impresa ai lavoratori ai fini di salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio di competenze accumulato.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la regione, visto l'art. 45 della Costituzione che promuove la cooperazione, per le finalità non speculative della stessa, ritenendo tale forma societaria la più idonea per le iniziative in oggetto, sostiene interventi a favore di cooperative costituite in maggioranza dai lavoratori dell'azienda rilevata.

4. La regione sostiene le nuove cooperative promosse in maggioranza da lavoratori che intendono rilevare l'attività, o rami di attività, dell'azienda nella quale hanno operato, per finalità di salvaguardia occupazionale.

5. L'intervento di cui al comma 4 è attuato mediante la concessione di:

a) contributi a fondo perduto commisurati all'occupazione salvaguardata in relazione ad investimenti e costi di gestione previsti o sostenuti nella fase di avvio dell'attività;

b) contributi a fondo perduto, per assistenza tecnica, tutoraggio e attività di istruzione e formazione dei lavoratori;

c) prestiti senza interesse a sostegno della fase di avvio delle attività.

6. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce la quantificazione annuale delle risorse, i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale di previsione.

7. Al fine di sostenere le esperienze di trasmissione d'impresa in favore dei lavoratori, la Giunta regionale può prevedere l'introduzione di priorità, in favore di tali società, nei criteri attuativi e nei bandi relativi alle agevolazioni previste dalle principali norme regionali in favore delle imprese e nei programmi di formazione professionale.

8. In sede di prima attuazione l'onere è quantificato in € 100.000,00 e si provvede alla relativa copertura mediante l'utilizzo di quota parte, per € 100.000,00, dello stanziamento del Cap. 51625, U.P.B. 11.01.003, denominato «Spese per la realizzazione delle azioni formative aziendali, azioni di sistema e azioni di riqualificazione e riconversione degli operatori enti ex legge n. 40/1987 - Legge n. 236/1993».

Art. 29.


Sistema integrato tariffario «unico»

1. In attuazione della legge regionale 27 dicembre 1998, n. 153 «Norme per gli investimenti nel settore trasporti» è istituito nella regione Abruzzo un nuovo sistema di integrazione tariffaria con l'adozione di titoli di viaggio che consentano all'utenza l'utilizzo dei diversi servizi di trasporto di persone, sia su gomma che su ferro, operanti nell'intero territorio regionale.

2. Detta integrazione da realizzarsi mediante apposita convezione tra le aziende esercenti il trasporto pubblico locale, nel rispetto della tipologia e dei titoli di viaggio adottati dalla regione, renderà finalmente operativo il cosiddetto STIR (Sistema tariffario integrato, regionale) per la cui definizione è incaricato, sin dal 2005, il Servizio pianificazione territoriale e organizzazione dei trasporti.

3. Il nuovo sistema tariffario consentirà di poter utilizzare indifferentemente un solo titolo di viaggio per i servizi di trasporto pubblico offerti dalle aziende abruzzesi di trasporto locale operanti sia in modalità gomma che ferro e troverà applicazione in ambito regionale adattando per caratteristiche e peculiarità l'attuale biglietto integrato denominato «UNICO», operativo dal 1° settembre 2004 (Deliberazione della Giunta regionale n. 478 del 4 giugno 2004) nella sola Area metropolitana Chieti-Pescara, limitatamente alle aziende A.R.P.A S.p.A., G.T.M. S.p.A., La Panoramica S.n.c. e SATAM S.p.A.

4. Le operazioni contenute nel presente articolo dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2014 in modo tale da poter attuare dal 1° gennaio 2015 il nuovo sistema integrato tariffario unico.



Art. 30.

Promozione e valorizzazione delle manifestazioni, rievocazioni e giochi storici

1. La regione Abruzzo riconosce le manifestazioni storiche di interesse locale, quali palii, giostre e rievocazioni storiche, espressioni del patrimonio storico e culturale della comunità regionale e strumenti di crescita sociale ed economica del territorio ed occasioni di sviluppo del turismo regionale.

2. La regione Abruzzo promuove e valorizza le manifestazioni storiche anche al fine di favorire:

a) la ricerca storica e la diffusione della conoscenza delle tradizioni locali;

b) la conservazione e la salvaguardia degli elementi costitutivi delle rievocazioni storiche, quali arredi, manufatti, costumi e musiche strettamente legati e pertinenti allo svolgimento delle manifestazioni stesse;

c) la promozione dei centri storici sede delle manifestazioni storiche;

d) il coinvolgimento di soggetti giuridici che si propongono, quale finalità statutaria, l'organizzazione delle manifestazioni storiche di interesse locale;

e) l'aggregazione e la coesione sociale;

f) il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche anche al fine di diffondere la conoscenza di tali eventi;

g) momenti ed occasioni di scambio con altre simili realtà europee e di altre regioni italiane.

3. Ai fini della presente legge, sono manifestazioni storiche di interesse locale:

a) le rappresentazioni rievocative di rilevanti avvenimenti storici le cui origini sono comprovate da fonti documentali;

b) le manifestazioni che ripropongono usi, costumi e tradizioni proprie dell'immagine e della identità regionale, caratterizzate da particolare valore storico e culturale e che sono organizzate, secondo la periodicità che le contraddistingue, in maniera ricorrente da almeno quindici anni.

4. È istituito il registro delle manifestazioni storiche di interesse locale che si svolgono nel territorio regionale, alla cui tenuta provvede l'assessorato regionale competente in materia di turismo e cultura.

5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità per l'inserimento nel registro dei soggetti aventi titolo.

6. Il registro è pubblicato annualmente sul BURAT della regione Abruzzo.

7. Le manifestazioni organizzate dai soggetti iscritti al registro concorrono a formare il calendario annuale delle manifestazioni storiche della regione Abruzzo e sono contraddistinte da un apposito logo, definito dalla

Giunta regionale e recante la dicitura «manifestazione storica di interesse locale» e possono adottare, nelle attività promozionali, il simbolo regionale identificativo del turismo.

8. La Giunta regionale concede contributi per concorrere all'organizzazione delle manifestazioni storiche inserite nel registro di cui all'art. 3, definendo modalità e termini per la presentazione delle domande, le tipologie di spese ammissibili e le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione delle spese sostenute, privilegiando le iniziative che realizzano circuiti fra manifestazioni storiche di interesse locale e le manifestazioni che coinvolgono città europee.

9. Le iniziative attuative degli strumenti di programmazione turistica previsti dalla legge regionale recano espresso riferimento al calendario delle manifestazioni storiche di interesse locale.

10. Gli interventi a sostegno delle iniziative storiche di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre forme di sostegno e finanziamenti derivanti da altre leggi regionali per le medesime attività.

11. Con decorrenza dall'anno 2014, le risorse destinate agli interventi di cui al comma 10 sono definite in coerenza con gli stanziamenti del bilancio regionale.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio relativo all'esercizio 2014.

Art. 32.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale della regione».


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 13 gennaio 2014

CHIODI

(*Omissis*).

14R00128



REGIONE SICILIA

LEGGE 28 gennaio 2014, n. 6.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016.

(Pubblicata nel Suppl. ord. n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 5 del 31 gennaio 2014)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. L'ammontare delle entrate che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione per l'anno finanziario 2014 in forza di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (tabella A).

Art. 2.

Stato di previsione della spesa.

1. Sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 2014, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

Art. 3.

Elenchi

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa.

2. Le spese per le quali può esercitarsi da parte dell'Assessore regionale per l'economia la facoltà di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 sono descritte nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa.

Art. 4.

Totale generale del bilancio annuale

1. È approvato in 22.290.621 migliaia di euro in termini di competenza ed in 24.045.835 migliaia di euro in termini di cassa, il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014.

Art. 5.

Allegati

1. Per l'anno finanziario 2014 le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

Art. 6.

Bilancio pluriennale

1. È approvato in 52.431.392 migliaia di euro il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2014-2016, nelle risultanze di cui alle tabelle C e D allegata alla presente legge.

2. Al bilancio pluriennale è annesso l'elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 2014-2016 per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi.

Art. 7.

Quadri

1. Sono approvati il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, in termini di competenza, con i relativi allegati, e il quadro delle previsioni di cassa per l'anno 2014.

Art. 8.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal primo gennaio 2014.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 gennaio 2014.

CROCETTA

Assessore regionale per l'economia: BIANCHI

(Omissis).

14R00111





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 4 0 4 0 5 *

€ 4,00

